PER

Giacinto Cafiero

CONTRA

La vedova di Filippo e Gaetano Cafiero

Nel Tribunale di prima Istanza di Napoli.







CRedeva Giacinto *Caffiero*, che dopo quasi due lustri di affanni ingiusti, e non meritati, i suoi tre Fratelli secondogeniti si fussero una volta appagati dei sacrificj fatti per la pace, e pe' legami del sangue: Egli si è ingannato. Seguita appena la nuova organizzazione della magistratura, Giacinto *Caffiero* è stato chiamato nel Tribunale di prima istanza di Napoli dalla Vedova di Filippo *Caffiero* Lanfranca *Maggiolini*, da Gaetano *Caffiero*. L'oggetto della disputa riguarda una partita di ducati 93625. I due Attori assumono, ed oh con quanta ingiustizia! che Giacinto *Caffiero* deve ad essi pagare due quarte parti di quella partita. L'eccezioni dedotte dal *convenuto* esclusive dell'azione poggiano sopra fatti sicuri degli Attori, sulle convenzioni stipulate, su i giudicati. Questa *memoria* si scrive in difesa di Giacinto *Caffiero*. Preceda la dolente, ma genuina storia de' fatti.

FRancesco *Caffiero* fu Padre di sei figli maschi, e tre femine. Uno dei figli professò il Religioso istituto nell'Ordine Camaldolese. Luigi s'incaminò per lo stato Ecclesiastico. Giacinto, Filippo, Anastasio, e Gaetano furono gli altri quattro figli. Delle tre figlie, due furono maritate dal Padre istesso, un'altra dai Fratelli.

Nel dì 30. Novembre dell'anno 1790. Francesco *Caffiero* solennizzò il suo testamento, che per la seguita morte fu pubblicato in Dicembre. Istituì eredi egualmente i cinque figli maschi, Giacinto primogenito, Filippo, il Cherico

Luigi, Anastasio, e Gaetano. Dichiarò, che avendo egli data moglie al Primogenito Giacinto, aveagli donato ducati 10. mila, fra' quali ne avea pagato ducati 6. mila. Quindi volle, che dopo sua morte se gli pagassero gli altri ducati 4. mila *ante partem*. Dichiarò, che Giacinto avea già un negozio separato dagl' interessi paterni. Volle, *che non possono, nè debbono gli altri suoi Fratelli per li detti negoziati particolari di esso D. Giacinto pretendere cos' alcuna, stante il tutto dichiaro essere di sua spettanza* (1).

Prescrisse in oltre il Padre testatore, che dopo sua morte tutti i cinque figli, ed eredi istituiti dovessero vivere uniti, *e fare una casa* colla comune Madre Marianna *Mosca*. Vietò ai figli di pretendere divisione, o porzione de' beni ereditarj; volle, che per dieci anni continui vivessero tutti uniti, e si amministrasse il negozio sotto la ditta *Francesco Caffiero qu. Giacinto*. Prescrisse, che dovesse tenersi la firma *soltanto* da Giacinto figlio Primogenito. Ordinò, che i negozj dovessero continuarsi, o intraprendersi da Giacinto, colla intelligenza di Filippo, e della comune Madre *Mosca*. Prescrisse, che nella fine di ogni anno dovesse farsi un bilancio, non dal solo Giacinto, come si è scritto, e detto da secondogeniti; ma da Giacinto, da Filippo, e dalla Madre (2).

Fù preveduto il caso, che taluno de' figli, ed eredi istituiti non volesse vivere unito agli altri. Fu prescritto darsi a costui ducati 40. al mese nel corso de' dieci anni.

Finalmente furono istituite eredi particolari nel paraggio ricevuto le due figlie maritate. Fu provveduto alla dote dell' altra (3).

Seguita la morte di Francesco *Caffiero*, dalla Vedova, e dai Fratelli, fu fatto lo stato della eredità, come suole dai Negozianti praticarsi. Fù da' tutti sottoscritto: Fu suggellato, e fu dato a conservare a Notar Ciannella. Risultò l' in-

(1) *Fol. 44. a 48. vol. prim.*
(2) *Fol. 46 d. vol.*
(3) *Fol. 44 a 48 d. vol.*

l'intero patrimonio paterno attivo in ducati 86. mila a un dì presso (1).

Nel dì 24. Dicembre dell'istesso anno 1790 fu stipulato un istromento fra tutt' i Fratelli, e la Madre che intervenne anche come Tutrice dei minori Luigi, e Gaetano (2). Con questo istromento fu accettata la volontà paterna. Furono con maggior precisione espresse le facoltà del *complimento* conferito a Giacinto.

In oltre coll' istesso istromento si dichiarò, che da più anni Filippo *Caffiero* stava negoziando in Monopoli in grano, ed in Olio con danaro del defunto padre. Quindi pria d'ogni altro volendo Filippo continuare a tratteners' in Monopoli, ad onta del divieto paterno, destinò lo stesso Giacinto a rappresentarlo presso la *Ragione comune*. Tanta era la fiducia, che Filippo avea nella conosciuta onestà del Fratello.

Si dichiarò nell' istesso istromento, che Filippo per conto appurato avea presso di se ducati 9359. 65. della *comune Ragione*. Si obbligò Egli a tenerli in suo potere per conto della *Ragione* istessa.

Finalmente volle Filippo, ed ottenne dal suo Fratello altri ducati 12 mila dai fondi di Cassa. Egli è vero, che si obbligò a restituirli dopo due anni. Egli è vero, che ne fu convenuto l' interesse al 4 per 100. Ma intanto è da riflettersi, che dopo la morte del Padre, il solo Filippo estrasse dalla Cassa comune ducati 21359 64: che una

A. som-

(1) In una Scrittura pubblicata pe' Pupilli di Filippo *Caffiero*, e per Gaetano *Caffiero* nel dì 10. Marzo si è scritto, che l' asse ereditario, dopo la morte del comune Padre, ascendeva a ducati 231361. Si errò di proposito, rapportando il solo introito, e non incaricandosi dell' esito. Inoltre non si avvertì, che la partita del Sarziarne portata per ducati *trenta mila* trovasi per giuste ragioni ridotta a ducati *tre mila* a un di presso. Non è soltanto per quest' oggetto oltraggiata la verità in quella scrittura. Oh quanti altri dovranno smentirsi!

(2) *Fol.* 31. *ad* 40. *Proc. prim. vol.*

una somma così considerevole ha sempre prodotto un vuoto nel decennio del *complimento* di Giacinto (1) Che questo fu il primo, ma non il solo sacrificio, che Giacinto fece all' amor fraterno anche ad onta di essere poco rispettoso alla volontà del Padre.

Giacinto *Cassero* assumendo il peso del *complimento* non smentì mai il suo carattere onesto, e leale. Tutte le operazioni di commercio facevansi coll' intelligenze della Madre comune, e de' Fratelli, che vivevano nella casa istessa.

Il primo ad accendere la face della discordia fu Luigi già Sacedote. Costui nell' anno 1796 dedusse nell' abolito S. C. la eredità paterna 1. Attaccò l' amministrazione di Giacinto, gli rimproverò la condiscendenza pe' Fratelli Filippo, ed Anastasio debitori dell' asse comune in ingenti somme, chiese prematuramente la divisione de' beni (1). Filippo, servendo al tempo, si rese socio nella lite con Giacinto, costituirono insieme un solo Procuratore (2), e prestarono anche uniti il consenso, perchè a Luigi fosse assegnato la sua quota (3). Anastasio fu il solo, che si oppose, chiedendo la litterale esecuzione della paterna disposizione (4). Il giudizio fu sospeso mercè la convenzione stipulata nel 1797 tra Luigi, e gli altri quattro Fratelli. Si contentò Luigi di riceversi la quinta parte dell' asse paterno a tenore del bilancio sottoscritto da tutti dopo la morte del Padre. Fu convenuto l' interesse sul Capitale alla ragione del 5 per 100. Luigi convenne di non dover seguire il destino del *complimento*.

In Settembre del 1798 Filippo da socio, e consorte nella lite, divenne contradittore dello stesso Giacinto, e con formale Supplica nel già S. C. fece commettere la causa allo stesso Commessario già destinato della paterna eredità (5). Il

(1) *Fol.* 1 e 11, *vol.* 1.
(2) *Fol.* 18 *vol. cit.*
(3) *Fol.* 14 e 27 *cit.*
(4) *Fol.* 28 *vol. cit.*
(5) *Fol.* 49 *d. vol.*

Il giudizio si proseguì nel già S. C. fino a che per effetto di Real Decreto fu rimesso alla definizione economica del Marchese *Mascaro*.

Nel corso del giudizio s' incontrano irrefragabili testimonianze della liberalità usata da Giacinto a suoi Fratelli, e specialmente a Filippo, e Gaetano. Oltre i duc. 12 mila pagati al primo a dispetto del paterno divieto, gli continuò una generosa prestazione di ben centocinquata ducati al mese, che unit' alle altre quantità somministrategli a misura ch' erano richieste, in Aprile del 1801 erasi già giunto al pieno di ducati circa 17 mila (1), oltre le somme indi pagate.

Non diverso fu il trattamento usato a Gaetano, al quale oltre gli alimenti, e 'l più lauto mantenimento, furono da Giacinto somministrati anche in effettivi circa ducati 18 mila. Tutte queste somme furono pagate nel corso del decennio: in cui la cassa della *Ragione* fu sempre aperta agli affettati, o volontarj bisogni de' secondogeniti *Caffiero*.

Spirò il decennio. I secondogeniti già consci dei loro particolari debiti colla Cassa comune, e delle vicende del *complimento* ne' dieci anni, si scagliarono contro il Primogenito, allora occupato, e distratto in gravi cure pubbliche. Quindi con Real decreto degli 8 Gennajo 1800 il Governo, che avea bisogno di tenere Giacinto impiegato negl' interessi dello Stato, ordinò al Marchese *Mascaro*, che proccurasse di comporre le differenze tra i Fratelli *Caffiero*. Queste disposizioni furono prorogate. Il Marchese *Mascaro* con un atto del dì 15 Febbrajo 1801 ordinò la divisione dell' Asse *Caffiero* in quattro eguali parti, mercè la particolare convenzione con Luigi. Furono incaricati della esecuzione i Razionali *Colin*, ed *Auria* (1). I secondogeniti non aspettarono il procedimento regolare, e metodico dei due Incaricati: ritornarono nel già S. C., da acerrimi contradittori di Giacinto.

Intanto Luigi innanzi all' istesso Marchese *Mascaro* impugnò

(1) *Fol.* 23 *e* 24 *IV. vol.*
(2) *Fol.* 26 *vol.* 3.

l'alberano da lui firmato nel 1797: Disse, che non essendosi allora eseguito, egli intendea di esser considerato in ugual parte cogli altri quattro fratelli nella divisione del comune asse paterno: Quest' azione però di Luigi non fu proseguita: Volle transigere col solo Giacinto: quindi colla mediazione, ed autorità del Marchese *Mascaro* nel dì 31 Luglio dell' anno 1801 fu finalizzata la convenzione tra Giacinto, e Luigi. Coll' istrumento all' uopo stipulato si obbligò Giacinto di pagare a Luigi ducati *venti quattro mila* per sorte, e per interessi decorsi (1). Furono rilasciati ducati 1360 già ricevuti, oltre la quinta parte delle gioje, argento, ostile, e del casino a sorrento. Luiggi rinunciò al solo Giacinto tutt' i suoi dritti sul paterno retaggio.

Il fratello secondogenito Filippo chiese nel già S. C. di procedersi alla divisione dell' asse comune a tenore dell' appuntamento di *Mascaro*: Chiese il sequestro generale dell' asse comune: chiese la esibizione dei libri (2). Dal Consigliere Commessario *De Marco* fu ordinata la divisione a tenore dell' appuntamento del Marchese *Mascaro*: Fu riserbata la provvidenza pel sequestro (3).

Il primogenito non si oppose capricciosamente a questo dettame: Dedusse ciò, che era di ragione: Dedusse, che la divisione dovea farsi in cinque parti; giacchè avea egli in nome proprio transatta la lite con Luigi, ed ottenuta da costui la cessione della quinta parte di sua spettanza (4). Fu allora, che l' altro secondogenito Gaetano facendo eco alla dimanda di Filippo, domandò anche Egli la sua parte dell' asse comune (5).

Non si volle spingere allora più innanzi il giudizio. I due secondogeniti ricorrenti seppero profittare della condiscendenza per essi del primogenito. Quindi nel dì 9. Marzo dell' anno 1802 fu stipulato tra tutti e tre un istrumen-

(1) *Fol. 32 ed 39 vol. 8 atti Hered. D. Marianna Mosca*.
(2) *Fol. 62, vol. 3.*
(3) *Fol. 183 dict. Vol.*
(4) *Fol. 186 dict. vol.*
(5) *Fol. 203 dict. vol.*

mento (1). Con questo si convenne di doversi eligere due Magistrati col Real Permesso, *acciò fra quel tempo, che meglio ad essi potesse riuscire*, definissero le contese fraterne. Si convenne, che Giacinto dovesse dare a Filippo, come furon dati, ducati 8 mila: Si convenne, che dovesse allo stesso Filippo somministrare ducati 100 al mese con una mesata anticipata, da doversi tener conto di tutto sulla quota ereditaria di sua spettanza: Si convenne, che l'istesso Giacinto dovesse pagare a Gaetano, come furon pagati, altri ducati 3 mila: Dovesse somministrargli ducati 40 al mese, oltre il vitto, e l'abitazione, da tenersi conto di tutto sulla quota ereditaria di sua spettanza: Fu prefisso il tempo di un'anno per la formazione degli ultimi bilanci, giachè i primi eransi già pubblicati.

Sono marcabili i seguenti patti pel grave oggetto, che alla Vedova di Filippo, ed a Gaetano è piaciuto di richiamare in disputa nel Tribunale di prima istanza: *Si è inoltre convenuto, che di ogni somma dopo la liquidazione sarà assegnata ad esso D. Giacinto del credito colla Regia Corte sia in stabile, sia in danaro, sia in qualunque altra maniera ne debba rimaner cautelata la quarta parte per ciascuno per conto delle ragioni di essi D. Filippo, e D. Gaetano senza che però o accresca ragione alli stessi, o diminuisca alcun dritto di esso D. Giacinto sul punto commesso alla decisione di essi arbitri, se la quarta spettante ad essi Signori D. Filippo, e D. Gaetano debba essere o in ragione della quarta parte, siccome essi stessi pretendono, o in ragione della quinta, siccome da esso D. Giacinto si risponde.*

Con altra dichiarazione, che della prima liberanza, che verrà fatta dalla Regia Corte ad esso D. Giacinto a conto de' suoi crediti, o in stabili, o in crediti, o in qualunque altra maniera, quante volte non oltrepassasse la somma di ducati 40 mila, in tal caso la medesima debba esser liberata ad esso D. Giacinto in considerazione delle somme, che di sopra si è obbli-

(1) *Fol. 211 vol. 3.*

obbligato pagare a' detti D. Filippo, e D. Gaetano suoi fratelli, quanto di ogni altra che vi è tenuta presente. Questi patti riguardavano il credito, che la *Ragione Cafiero* rappresentava contro la Regia Corte per l'*Amministrazione di Campagna* affidata a Giacinto nel 1799. e proseguita per quasi tre anni coll'acquiescenza de' secondogeniti.

Finalmente fu convenuto, che dal dì 1 Gennaro 1801. Giacinto dovesse continuare la società non più in qualità di *Amministratore* come per lo innanzi, ma in qualità di *Stralciario*, dandogli a tale effetto tutte le più ample facoltà.

Egli è vero, che Giacinto nominò suo arbitro il Principe di *Strignano*: I secondogeniti il già Consigliere *Giovannelli*: Egli è vero, che il Governo approvò la elezione, ma vietò agli arbitri di riscuotere la trigesima. Ma da che l'arbitro *Giovannelli* rinunciò all'incarico, i secondogeniti si avvalsero di questo pretesto, per ricorrere di nuovo nel già S.C. chiedendo, che tolto di mezzo il compromesso, si ritornasse alla lite ne' termini regolari. Quindi con Real Decreto de' 2 Settembre 1802 fu prescritto, che i contendenti restassero in libertà di agire ne' Magistrati competenti. (1)

Credettero i secondogeniti distrutta così la convenzione de' 9. Marzo 1802. Rinnovarono nel già S.C. le di loro antiche domande. Ma Giacinto ricorse anch'egli al Governo: Rassegnò i fatti omessi dagli avversarj: Conchiuse, che per essersi abolita la sola parte riguardante il compromesso, non doveva rimaner distrutta l'intiera convenzione già per parte sua lealmente eseguita. Questa domanda fu creduta giusta. Ecco il real rescritto.

„ L'accluso ricorso di D. Giacinto Caffiero in cui produce
„ ragioni onde non permettersi la deroga di una conven-
„ zione ch'enuncia, passata co' suoi fratelli D. Filippo, e
„ D. Gaetano, in ordine alla loro vertenza per la divisio-
„ ne della paterna Eredità; di sovrano comando la Real
„ Se-

(1) *Fol.* 206 *vol. primo*.

„ Secretaria di Stato lo rimette a V. S. Illustrissimo per
„ l'uso conveniente a tenore della determinazione del di 8
„ del corrente". *Nella prevenzione che nell'aver la M. S. ordinato, che le parti sperimentassero le loro ragioni nel S. R. C. non ha inteso di arrecare pregiudizio alcuno alle particolari e legali convenzioni che si possono essere tra i fratelli contendenti, dovendo queste aver quella esecuzione che alle stesse è dovuta a tenore delle leggi; all'infuori però dall'arbitramento, per cui il Re ha prescritto di procedersi avanti il Tribunale ordinario Palazzo 16 Settembre 1802* (1).

Così per escludersi l'azione oggi rinnovata dai secondogeniti riguardo al credito contro la Regia Corte, trovano essi a mal cuore il primo insuperabile ostacolo nella convenzione de' 9 Marzo 1802 sanzionata dalla Suprema Podestà.

Si ritornò a contendere nel già S. C. (2): I secondogeniti si conciliarono il risentimento di quel grave, e Supremo Magistrato, che ascoltò dagli stessi loro Avvocati lo stato della contesa. Quindi invece di deciderla regolarmente, fu incaricato a tutti di terminarla con un sistema amichevole. A' rispettivi Avvocati fu addossato il lodevole incarico. Eransi già formati, e pubblicat' i bilanci del decennio dell'Amministrazione. Nel bilancio del 1800, tra le partite d'introito della *comune ragione*, leggevasi la seguente. *Giacinto Caffiero Amministratore de' Foraggi di Regio Conto* 93625. I due secondogeniti Filippo, e Gaetano erano concorsi col fatto all'incarico ricevuto dalla Regia Corte di fornire i viveri tanto per le truppe in campagna, che nella Capitale. Gli stessi Filippo, e Gaetano *Caffiero* avevano assunto in questo disimpegno particolari cure, uno in Napoli, l'altro in Roma. Ora ad onta del di loro concorso, e coöperazione in una Commissione di sì grave momento, temendosi da' secondogeniti qualche difficoltà nell'esigersi dalla Regia Corte la partita di credito de' ducati 93625, si fecero a pretenderla diretta-

 men-

(1) *Fol.* 219 *a t. & seq.*
(2) *Fol.* 206 *vol.* 3.

mente dal Primogenito Giacinto (1). Eglino si dimenticarono un momento, che 'l *Complimentario* è tenuto soltanto a rendere vero il nome del debitore, ma non esigibile. Eglino si dimenticarono, che persuasi di una verità così certa, ed inconcussa, eransi dichiarati coll' istromento de' 9. Marzo 1802, indubitati condomini della partita di credito contro la Regia Corte. Quindi piegandosi alle giuste riflessioni, che a nome del Primogenito si facevano, per escludere il novello, strano, e capriccioso assunto, a' 20. Febraro dell' anno 1803. fu firmato da tutti i fratelli un foglio preliminare, il di cui epigrafe è il seguente. *Stabilimento fra noi sottoscritti fratelli nel congresso del corrente giorno 20 Febraro 1803, dopo di aver noi fratelli esaminati li bilanci dell' anno 1791 a tutto l' anno 1800 prodotti da me D. Giacinto*.

Ecco gli articoli scritti in quel foglio.

I. *Abbiamo convenuto, stabilito, e determinato, che tutt' i nomi de' debitori descritti in detto bilancio da ora per le quantità in quello espresse, e dinotate debbano corrispondere, e pagare a noi sottoscritti fratelli tre delle quattro porzioni da essi rispettivamente dovute una per ciascuno di noi sottoscritti fratelli, intendendosi da ora a ciascuno di noi trasferito il diritto dominicale, e proprietario per le dette quote, con tutte le facoltà di farsi per tali riconoscere da detti nomi di debitori. A qual' effetto rimangono abolite, e cassate tutte le dimande, proteste, e petizioni contrarie al presente articolo dedotte finora tanto nel giudizio coll' ordinaria giurisdizione fra noi agitato nel S. R. C., quanto precedentemente innanzi ad un Supremo Magistrato da S. M. (D. G.) Delegato* (2).

Col secondo, e col terzo si prestò Giacinto a rendere comune cogli altri tre fratelli la convenzione particolare stipulata col Sacerdote Luigi.

Col

(1) *Fol.* 240 *e* 241 *vol.* 3.
(2) *Fol.* 242. *d. vol.*

Col quarto si stabilì il conveniente riguardo al dritto de creditori ereditarj, e della *Ragione*.

Col V. si stabilì : *Convenuta come sopra la pronta divisione degli effetti, e de' pesi* juxta posita *descritti in detto ultimo bilancio, si è convenuto altresì, che la discussione de' bilanci, e delle partite in quelli descritte, ed ogni altro dubbio, che potesse nascere per alcuna di esse, ed in specie per i rispettivi conti particolari, come per ogni altra partita di debito, di credito, di utili, di perdita, o di altra omessa, o contesa, si debba eseguire tra lo spazio di un mese, e mezzo tra i rispettivi Avvocati, coll' assistenza di noi fratelli, e coi lumi, che bisogneranno da chi ha formati detti bilanci, colla facoltà di transigere ciascuno di detti dubbj -- Giacinto Cafiero -- Filippo Cafiero -- Gaetano Cafiero* (1).

Si continuavano i congressi innanzi ai rispettivi Avvocati. A nome dei secondogeniti si pretese, che giacchè la partita del credito contro la Regia Corte dovea riputarsi di conto comune, doveva anche aggregarsi al conto comune la maggior quantità del credito istesso : Tanto maggiormente; che coll' istromento de' 9. Marzo 1802. l' intero credito contro la Regia Corte erasi convenuto indistintamente di ragione comune. Si prestò Giacinto a questa pretensione dei secondogeniti, non ostante che nel credito intero contro la Regia Corte per la *così detta Amministrazione di campagna* si trovassero impiegate non lievi quantità di generi di sua sicura, ed assoluta proprietà. Quindi in un foglio presentato da Giacinto innanzi agli Arbitri tra le altre partite di aggregazione di sua pertinenza, che per amor della pace sottopose alla divisione tra i fratelli, leggesi la seguente.

170000. *circa dovuti dalla Regia Corte per conto amministrazione e dippiù di quello ne và creditore la Ragione, e che sono nel bilancio del* 1800. Nota bene *: che dalle liquidazioni formate per conto di amministrazione* juxta posita *si rile-*

A 6

(1) *Fol.* 242. *vol.* 3.

rileva il credito per circa ducati 300. mila, ma è da sapersi, che qualora fino alla metà per tale sussistesse l'Amministratore vi ha circa ducati 30. mila fa di debito sul suo avvanzo.

Quando credeva Giacinto di veder finalizzata amichevolmente la divisione, i secondogeniti profittando del foglio, in cui conteneansi i sacrificj del primogenito, abbandonarono i congressi pacifici, e ritornarono nel già S. C.

Sono marcabili però i primj atti giudiziarj dei secondogeniti per l'accerto della giustizia sull'oggetto della partita dei ducati 93625., per la quale si disputa. I secondogeniti formarono anche essi un foglio, cui diedero il titolo: *rettificazione delle partite del foglio sul dare* (1).

In questo foglio dei secondogeniti riassumendosi l'aggregazione dei ducati 170. mila fatta da Giacinto al credito contro la Regia Corte, si scrive così: *E siccome in detto bilancio il credito colla Regia Corte si era situato soltanto per ducati 93625. 94., così dopo le replicate discussioni fatte in detti congressi, si sono aggregati altri duc. 170. mila.*

Nel foglio della *rettifica* si scrive così: *IV. Il credito colla Regia Corte deve situarsi non già per ducati 170. mila al dippiù dei suddetti ducati 93625. 94., bensì per la somma, che egli stesso confessa nella nota del suo dare, e salvo il dippiù che apparirà dal conto presentato al Marchese* Vico, *e Presidente* d'Auria, *cioè in ducati 300. mila, per cui devono aggregarsi i rimanenti ducati 36375.* (2).

Nel foglio del primogenito, con cui metteva in comunione l'intero credito colla Regia Corte, vi era una riserba di ducati 100. mila colla seguente dichiarazione: *Darsi antepartem a D. Giacinto per le fatiche, e pene erogate nel disimpegno del negoziato.*

Nel foglio dei secondogeniti si scrisse questa risposta: *Finalmente è assai spiritosa l'ingente partita di ducati 100. mila, che D. Giacinto vorrebbe ritenersi per* premio dell'amministrazione

mini-

(1) *Fol. 244. vol. 3.*
(2) *Fol. 245. vol. cit.*

ministrazione. *Poichè* 1. *contrasta col testamento paterno, in cui nulla gli si accordò per* premio, *come talora si è fatto, in specie nel testamento di* Manes: *ma essendo stato istituito con questo peso, nulla può pretendere di più, dopo accettato il testamento senz' alcuna riserva.* 2. *Contrasta con l' istromento di società, in cui spiegandosi tutte le leggi, e condizioni di tale amministrazione, mai si pretese per questo premio.* 3. *Contrasta con dieci bilanci, in cui mai si ebbe cuore di descriver cosa per questo preteso premio.* 4. *Contrasta finalmente coll' ultimo istromento fatto in casa del Marchese* Vico *questo è l' istromento de' 9 marzo 1802 con tanta riflessione del degno Avvocato di D. Giacinto, in cui mentre si dichiarò, che* TUTTI I CREDITI DELLA REGIA CORTE FUSSERO comuni *non si sognò per ombra di riserbarsi alcun premio.* 5. *E se ciò non ostante per mera contemplazione si volesse accordare dai fratelli un discreto compenso, questo sarebbe unicamente dovuto per l' ultimo anno, in cui è seguita l' amministrazione in contesa, per un anno solo sarebbe il più generoso compenso accordarsele il premio di ducati* 10. *mila, giacchè per gli altri nove anni antecedenti è bastante compenso il grandioso spesato, che ha sofferto la comune Ragione per il tanto mantenimento di lui, e della di lui particolare famiglia* (1).

Intanto i secondogeniti *Caffiero* col foglio del primogenito Giacinto, e coll' altro, che essi chiamarono di rettifica, abandonando i congressi amichevoli, ritornarono in giudizio. Conchiusero il loro libello domandando, che per esecuzione de' fogli si dichiarasse di comune pertinenza non solo il credito contro la regia Corte di duc. 93625, ma anche l' altra somma aggregata di duc. 170. mila.

Fecero dippiù i secondogeniti. Coll' istesso libello chiesero, che si passassero presso gli atti della liquidazione fiscale del conto di campagna le copie dei fogli, affinchè fussero essi riconosciuti creditori della regia Corte insieme col primogenito degl' interi ducati 300 mila, a quanti dissero, che ascendeva l' intero credito della *Ragion Caffiero* per

A 7 *l' Am-*

(1) *Fol.* 246 *Vol.* 3.

l'Amministrazione di campagna (1). Il complesso di questi fatti basterebbe soltanto a distruggere la novella azione promossa dalla vedova *Maggiolini*, e da Gaetano *Caffiero* contro il primogenito Giacinto.

Il già S. C. non volle assolutamente proferire il dettame giudiziario. Incaricò di nuovo la concordia ai fratelli. I rispettivi Avvocati Starace, ed Ippoliti vi s'impegnarono. Nel dì 30 giugno dell'anno 1803 fu profetito il laudo (2). Tutti gli oggetti di contesa furono risoluti. Ecco il tenore del laudo riguardo alla partita dei duc. 93625.

Visti, e discussi tutti gli altri fogli presentati per parte de' secondogeniti D. Filippo, e D. Gaetano, e stante anche il consenso del primogenito D. Giacinto di far comune il credito dell' amministrazione di campagna..... abbiamo dichiarato, che resti aggregato all' introito da dividersi descritto nel bilancio del 1800 (ch' è dir lo stesso alla partita de' ducati 93625 ivi descritta) *tanto la partita de' duc.* 170 *mila, quanto il dippiù, che resterà farsi liquidato nelle discussioni innanzi il Marchese Vico.*

Il Consiglier de *Marco* Commessario nel dì 7 Settembre 1803 risolse con un'atto due oggetti rimessi dagli Arbitri alla sua difinizione. Modificò in taluni articoli il laudo. Fra le modificazioni è marcabile quella, che riguardò la partita del credito contro Regia Corte. Fu dichiarato, che la quantità di questo credito s'intendesse aggregata alla Ragione comune, o che fusse più, o che fusse meno dei ducati 170 mila,, da poicchè rimettendo essi all' esito ,, della liquidazione il dippiù che potrà risultarne, con- ,, seguenza, che dove nella liquidazione venisse a dimi- ,, nuirsi la somma di ducati 170 mila, non potrebbero li ,, coeredi pretendere da D. Giacinto l'intera somma (3). Quindi il laudo, e l'atto furono sollennemente accettati.

(1) *Fol.* 248 *vol.* 3.
(2) *Fol.* 267 *a* 273 *vol.* 3.
(3) *Fol.*

tati, da Giacinto, Filippo, e Gaetano con istromento de' 7 Novembre 1703 (1).

Quando la face della discordia fraterna sembrava estinta, or l'uno, or l'altro secondogenito s' impegnava a riaccenderla di nuovo. Il Commessario successore Consigliere *Parisi* videsi impegnato ad ascoltare per la prima volta i tanti oggetti di contesa vertenti tra i fratelli *Caffiero*. Seguendo egli le tracce del laudo, e dell' istromento di accettazione, con un atto del dì 11. Decembre 1803 ridotto a decreto nel dì 12 dispose, 1. che il Primogenito Giacinto scie-gliesse fra i debitori ereditarj descritti nel bilancio del 1800 tanti nomi, quanti corrispondevano a soddisfarsi de' ducati 22500 pagati con proprio denaro al Sacerdote Luigi, e dei ducati 17504 59, che doveva conseguire per conto particolare da Filippo, pel quale erasi resa garante la ragione comune. 2. Che dopo queste precapienze tutto il dippiù descritto nel bilancio si dividesse in quattro parti eguali tra Filippo, Giacinto, Anastasio, e Gaetano, dandosi all' uopo gli ordini corrispondenti ai debitori. 3 Lo Scrivano della causa fu incaricato della esecuzione (2).

Questo disimpegno fu indi con decreto de' 5 Gennajo 1804 affidato ai Razionali *Negri*, e *Cenni*. Costoro chiesero i libri della *Ragione Francesco Caffiero*: Furono cifrati, e consegnati ai Razionali; ma in seguito i medesimi avvisaronsi di rinunciare all' incarico (3). Quindi con altro atto si stabilì, che senza l' opra de' Razionali tutto si esaminasse, e si definisse dal Consigliere Commessario (4).

Dopo questo atto i secondogeniti *Caffiero* in un lungo libello si fecero a pretendere varj supposti crediti contr' al Primogenito Giacinto, interpretando a lor capriccio il laudo, e l' istromento di accettazione, alterando i fatti,

A 8 e smen-

(1) *Fol. 267 vol. 3.*
(2) *Fol. 1, e 2 vol. 7 acta executionis.*
(3) *Fol. 74 e 75 vol. 7.*
(4) *Fol 1 vol 12 discussione generale.*

e smentendo le proprie reiterate dichiarazioni. Fu in questo libello preteso di nuovo, ad onta de' tanti atti precedenti in contrario, che dovesse Giacinto essere astretto a pagare col proprio denaro tre quarte parti del credito de' ducati 93625, che si rappresentava da tutti contro la Regia Corte (1).

Questa dimanda fu impugnata dal Primogenito Giacinto colle più sode ragioni, che nascevano dai fatti finora narrati (2).

Con decreto de' 2 Settembre il Commissario fra gli altri oggetti riserbò ad un migliore accerto la sua decisione per la pertita dei ducati 93625. Quindi prescrisse, che si fusse dagl' interessati informato, e scritto (3).

E' inutile qui rapportare taluni altri fatti passati tra 'l Primogenito, e i secondogeniti *Caffiero* nell' anno decorso da Settembre 1805 a Novembre 1806; Si avrebbero nuove ripruove de' sagrificj del Primogenito, della ingratitudine de' secondogeniti. In Novembre 1806 morì Filippo. Per questa sciagura parve, che la sua Vedova, e gli altri due secondogeniti Anastasio, e Gaetano avessero con sincerità desiderato di far cessare tutte le dispute col Primogenito: Quindi colla mediazione d' un comune congiunto nel dì 31. Gennajo dell' anno 1807 fu firmato un albarano da Giacinto, dalla Vedova di Filippo, da Anastasio *Caffiero*. Con questo albarano tutti gli oggetti di disputa furono definiti. Si dichiarò senza equivoco, che la partita di ducati 93625 era un credito comune contro la Regia Corte, pel quale il Primogenito Giacinto non rimaneva ad altro obbligato, che a renderlo vero in seguito della liquidazione. Sulle basi dell' alberano fu stipulato l' istrumento tra Giacinto, ed Anastasio nel dì 28 Agosto dell' anno 1807. Anastasio il più riscaldato tra i tre secondogeniti non esi-

tò

(1) *Fol. 6 ad 9 vol. 1 discussione generale.*
(2) *Fol. 10 a 23 e precise fol. 17 d. vol.*
(3) *Fol. 41 e 43 d. vol.*

tò un momento a convenire, che il credito di ducati 93625 contro la Regia Corte era una proprietà comune. Ecco un breve dettaglio dell' istromento stipulato con Anastasio. Giacinto si prestò a realizzare a favore di Anastasio ducati 40 mila colla deduzione delle quantità già ricevute a conto: Si prestò anche a cedere una parte del nobile Casino posto al Granatello. Riguardo al credito contro la Regia Corte si convenne così.

Quinto. E' rimasto pur anche convenuto, e stabilito, servata la forma del quarto Capo convenuto in detto albarano, e di sopra trascritto, che al dippiù de' detti ducati 40 mila, e di detta terza parte di Casino, il credito contra la Regia Corte per l' amministrazione di campagna, amministrata da detto D. Giacinto a pro di detto D. Anastasio, dovendosi dividere in quattro parti uguali tra detti D. Giacinto, e D. Anastasio, come de' Figli pupilli di detto D. Filippo, e detto D. Gaetano, colla precapienza di ducati 30 mila a favore di detto D. Giacinto, giusta lo stabilito col laudo, ed istrumento di detto Notar Errichelli colla soggiunta però, che detto D. Giacinto relativo la quarta parte tantum *di detto D. Anastasio si obbliga* proprio nomine, & in bonis propriis *di evizione pe la sola somma della quarta parte di duc.* 93925 *di spettanza di esso D. Anastasio; li stessi portati nel bilancio finale del* 1800 *della Ragione di Francesco* Caffiero qu. *Giacinto, Siccome credito di detta Ragione, per generi, denaro contante, ed altro somministrate alla suddetta Real Amministrazione de' Viveri, e Foraggi di Real conto in campagna, e di valere detto obbligo di evizione, qualora in discutersi il conto presentato da detto D. Giacinto alla Regia Corte, nemmeno questa somma rimanesse acclarata a suo credito, o sociale, giusta l' istromento per detto Notar* Errichelli, quod absit; *ben vero acclarandosi per detta somma, o molto maggiore, come lo è, detto D. Giacinto non resta tenuto per detta evizione, nè di effettivo pagamento, casocchè dalla Regia Corte non si facesse, restando a carico sociale il conseguimento dell' importo; cioè per quarta parte a detto D. Anastasio: per altra a' detti Figli pupilli di detto D. Fi-*

 lippo,

lippo; e per altra al detto D. Gaetano; e per detto effetto tutta la spesa che vi occorre, o forse è occorsa dal dì 31 Gennajo, epoca del trascritto albarano in avanti, escluse quella antecedentemente fatta a tal oggetto da detto D. Giacinto, tanto per l' acclarazione, e discussione di detto conto, quanto pel conseguimento di quel tanto, che verrà discusso, ed acclarato, resta a carico sociale di tutti, e quattro; e salvi i dritti a D. Giacinto per la spesa antecedentemente portata a dì 31. Gennajo corrente anno 1807, relativo le quote degli altri, ed a norma anche del convenuto in detto albarano, detti D. Giacinto, D. Anastasio debano tirar avanti la perfezzione, ed acclararazione di detto credito comune, standovi gli altri alla semplice nota delle spese, che gli presenteranno, senza poterla contradire, e pretendere le rispettive quarte parti, e ciò purchè gli altri due vi concorrono, senza poterla contradire, e pretenderne le rispettive quarte parti, e non vogliono anch' essi far parte in tale liquidazione, e con altra dichiarazione, giusta il convenuto in detto 4 Capo dell' albarano, che la precapienza de' ducati 30 mila a favore di detto Giacinto, relativo alla quarta parte di spettanza di detto D. Anastasio, non debba aver luogo, se non suddisfatti effettivamente prima la quarta parte di detti ducati 93625 descritte nel bilancio finale del 1800, giacchè, detta quarta parte di detto D. Anastasio dev' essere sempre salva da qualunque diminuzione anche a titolo di spese.

L' esempio di Anastasio non fu seguito da Gaetano. Questo fu il primo ad insistere con pertinacia presso il già Commissario *Parisi*, acciò si fusse spiegata la provvidenza intorno alla partita de ducati 93625. riserbata col decreto del Commissario de' 2. Settembre 1805. Venne spiegata questa provvidenza con decreto de' 18. Aprile 1807. (1). *Hyacintus Caffiero nomine proprio infra mensem doceat per valida documenta de veritate crediti ducatorum 93625 contra Regiam Curiam, secus dicto termino elapso, providebitur.*

(1) Fol. 173. vol. 12.

tur, quod de quarta parte adscendente ad ducatos 23406. & ass. 25. faciat depositum penes Actuarium Falanga.

Avverso questo decreto produsse Giacinto la supplica di gravame decretata *intimetur parti*. Restò così l'affare sospeso.

Nel dì 14. Settembre dell'anno 1807. fu stipulato l'istromento fra 'l primogenito Giacinto, e Gaetano. Furono realizzati anche a favore di costui i ducati 40. mila sull' asse paterno; deducendosi le quantità ricevute: Fu ceduto una parte del nobile casino a Portici. Gaetano non avea firmato l'albarano in Gennaro 1806. Quindi dopo essersi nell'istromento accennato ciò, che fu convenuto nel capo 4. dell'albarano riguardo al credito di ducati 93625. contra la Regia Corte, si soggiunse: *relativo a questo articolo, possa D. Gaetano proseguire il giudizio nello stato, in cui si trova, e non altrimenti.*

Nel dì 20. Gennaro dell'anno 1808. fu stipulato l'istromento colla vedova di Filippo *Lanfranca Maggiolini* come madre, e tutrice de' figli pupilli. Questo istromento fu accompagnato da un decreto d' *expedit* per la fermezza del contratto. Coll'istromento furono realizzati anche a pro de' figli di Filippo ducati 40. mila sull'asse di Francesco *Cafiero* colla deduzione delle quantità ricevute a conto. Si prestò Giacinto a rilasciare ai pupilli un'altra parte del nobile casino al Granatello. Riguardo alla partita de' ducati 93625. piacque al Curatore di non seguire ciò che la vedova aveva convenuto coll'albarano, e ciò che il secondogenito Anastasio avea stipulato. Quindi opinò nella sua istanza, alla quale si uniformò il decreto di *expedit* interposto dal S. C., che a riguardo di quella partita dovessero rimanere ai pupilli, ed a Giacinto salv' i rispettivi dritti *pro ut de jure*. Nell'istromento dopo essersi rapportato il tenore del capo 4. dell'alberano, si soggiunse così.

Questo capo 4. del detto albarano resta corretto, e non approvato, dovendo valere ciò, che ha decretato il S. C. col suo decreto d' expedit *in data de' 23. Settembre passato anno,*

cioè che rispetto à detta partita di ducati 93625. contenuta nel 4. Capo del detto albarano, restano salvi i dritti a' pupilli pro ut de jure da sperimentarli in detto S. C., e presso lo Scrivano Scarano, giusta il convenuto nel primo capo, ed a tenore del decreto suddetto d' espedienza, cosicchè per l' effetto sudetto restino nel loro vigore tutti gli atti fatti relativi a detta partita, laudo, e l' Istromento per Notar Errichelli, ed ogni altro tanto relativo a' detti pupilli, che a detto D. Giacinto, dovendone esso S. C. fare la decisione. Il Primogenito Giacinto non curò la riserba, perchè era sempre sicuro del suo buon dritto.

Dopo le stipule dei rapportati Istrumenti, ricorse la Vedova presso gli atti dell'abolito S. C. Domandò astringersi il Primogenito Giacinto a pagare in suo beneficio la quarta parte dei ducati 93625 appartenente ai pupilli insieme cogl' interessi (1). Si era già opposto il Primogenito a questa domanda. In un ragionato libello dedusse, che la Regia Corte era la debitrice di quella partita: Rammentò gli atti, ed i contratti del defonto Filippo, dai quali risultava, che egli avea convenuto sul proprio dritto contro la Regia Corte non solo per quella partita, ma anche pel dippiù, che avrebbe forsi potuto risultare la stessa Regia Corte debitrice per la così detta *Amministrazione di Campagna* (2).

Nel dì 17 Marzo dell' anno 1808 dal già Consigliere Commessario Parisi fu rinnovato il decreto *Hyacintus Caffiero nomine proprio infra mensem doceat ec.* (3).

Notificato questo decreto al Primogenito Giacinto, egli ne comprese la irregolarità. Pendeva il gravame prodotto avverso il consimile decreto ottenuto da Gaetano nel dì 18 Aprile 1807. Sembrava giusto, e regolare, che 'l Commissario avesse attesa la risoluzione del gravame pria d'interporre altro decreto sull' istesso oggetto.

Ciò

(1) *Fol.* 48 *atti dell'* expedit.
(2) *Fol.* 17 *vol.* 12.
(3) *Fol.* 49 *atti dell'* expedit.

Ciò non ostante Giacinto per estinguere sul nascere la strana azione della Vedova, e di Gaetano, spinse le sue premure presso gli atti della liquidazione fiscale, acciò si fusse acclarata la verità del credito della Ragion *Caffiera* contro la Regia Corte non solo pei ducati 93625, ma per una maggiore quantità.

La vedova, dopo il mese, ottenne anche un secondo decreto *cum effectu* a' 10 Giugno 1808 (1). Ma il Commissario non credette giusto di passar oltre, perchè si avvidde dell'impedimento legittimo, che nasceva dal gravame prodotto da Giacinto. Infatti quando Gaetano chiese il secondo decreto *cum effectu*, neppure potè ottenerlo pel prodotto gravame. Quindi si avvisò Gaetano di sorprendere in un momento la conosciuta religione del già Presidente del S. C. Senza sentirsi gli Avvocati del Primogenito, fu restituita la Supplica di gravame. Intanto a nome del primogenito Giacinto *Caffiero* fu presentato presso gli atti un certificato del Razionale Caroprese (2), cui erano passati i conti dell'*Amministrazione di Campagna* per la liquidazione. In questo certificato, di cui occorrerà parlare a lungo in appresso, il credito della *Ragion Caffiero* contro la Regia Corte risulta in ducati 200661.

Credeva il primogenito Giacinto, che questo documento fusse più che sufficiente ad allontanare ogni molestia, che se gl'inferiva tanto a nome della Vedova, che di Gaetano *Cafiero*. Ciò non ostante ad istanza di costui dal già Consigliere Commessario nel dì 22 del mese di Ottobre anno 1808 s'interpose il secondo decreto *cum effectu doceat* (3).

Or il primogenito Giacinto, per allontanare una volta tutte le sorprese, che si facevano a nome della Vedova di Filippo, e di Gaetano Cafiero, esibì presso gli atti un secondo certificato del Razionale Caroprese più distinto, e più ragionato del primo (4). Da questo risulta con chiarezza

A 11 il

(1) *Fol.* 50 *atti dell'* expedit.
(2) *Fol.* 200 *ad* 214 *vol.* 22 *discussione generale.*
(3) *Fol.* 218 *d. atti.*
(4) *Fol.* 82. *atti dell' expedit.*

il credito della Ragion *Caffiero* contro la Regia Corte pe' generi versati nell' *Amministrazione di Campagna*. Un giudice imparziale non ha che desiderare per la verità del credito istesso, ch'è l'unico obbligo, al quale per giustizia potrebbe essere astretto Giacinto *complimentario* della *Ragion Caffiero*.

Si fece ancor di più: con ragionato libello si dimostrò che le due certificati contenevano l'adempimento di que' decreti: (1) con altra supplica poi presentata al già Presidente del S. C. si domandarono le provvidenze di giustizia sull' l'oggetto (2).

Gli avvocati della Vedova, e di Gaetano si opposero col consueto riscaldamento a questa domanda. Dopo un lungo contradittorio tenuto innanzi al già Presidente del S. C., nel dì 26 Settembre dell'anno 1808 fu proferita la seguente decretazione: *S. C. de justitia provideat super documentis exhibitis ex parte D. Hiacynti Cafiero* (3). Questo dettame impose silenzio agli Attori, perchè furono allora persuasi, che nella discussione de' documenti esibiti sarebbe rimasta distrutta la loro folle intrapresa.

Seguita la nuova organizzazione della Magistratura, con un libello presentato nel Tribunale di prima istanza di Napoli si è chiesto a nome della Vedova e di Gaetano, che fusse Giacinto astretto, mercè il *mandato esecutivo*, a pagare in di loro beneficio due quarte parte del credito contro la Regia Corte di ducati 93625. Con un libello presentato a nome di Giacinto si è confutata la domanda: Si sono proposte l'eccezioni, che nascono dal fatto degli Attori, dalle stipulazioni, dai Giudicati. (4)

Ad escludere l'azione della Vedova di Filippo, e di Gaetano Cafiero, e per giustificare l'eccezioni del primogenito Giacinto, tre assunti s'imprendono a discutere. 1. La partita de' ducati 93625 è un debito della Regia Cor-

(1) *Fol.* 84 *atti dell' expedit.*
(2) *Fol.* 219 *vol.* 12 *discussione.*
(3) *Fol.* 219 *a t. d. vol.*
(4) *Fol.*

Corte, come ne anno convenuto gli Attori istessi. Niun dritto ad essi compete contr'al primogenito Giacinto, per essere sodisfatti di due rate di quella partita. 2. Non reggono i motivi, che si allegano in contrario a nome della vedova di Filippo, e di Gaetano *Caffiero* (1). 3. I due Certificati esibiti dal primogenito Giacinto sono valevoli a dimostrare la verità del credito contro la Regia Corte (2).

I.

La partita de' ducati 93625 è un debito della Regia Corte, ne anno convenuto gli stessi attori. Niun dritto ad essi compete contr' al primogenito Giacinto per questa partita.

LA così detta *Amministrazione di Campagna* fu con Real decreto affidata dal Governo a Giacinto *Caffiero* nell' anno 1799. Fu proseguita fin al 1801. La imponente necessità di ubbidire non permise a Giacinto altro esame, che di occuparsi sollecitamente de' gravi e molti oggetti in servizio dello Stato. Ma indipendentemente dall' essere stata questa impresa necessaria, e non volontaria di Giacinto, al madre, ed i Fratelli, vi concorsero col fatto: Tanto furono eglino persuasi, che l'*Amministrazione di Campagna* andava ad intraprendersi di conto della *Ragione* comune, che Filippo e Gaetano vi furono impiegati.

Nell' anno 1800 era finito il decennio del *complimento*: Non si erano ancora formati gli ultimi bilanci. Pendeva la lite tra' Fratelli *Caffiero*. Il Marchese *Mascaro* era stato destinato a comporli amichevolmente. Questo savio Magistrato appena era riuscito alla convenzione stipulata nel dì 31 Luglio 1801 tra Giacinto, e 'l Sacerdote Luigi: Con questa i dritti del Sacerdote sul paterno retaggio furono da Giacinto assicurati in ducati 25 mila, oltre la

 quin-

(1) *Fol.* 89 *ad* 94 *atti dell' expedit.*
(2) *Fol.* 82 *d. atti fol.* 200 *ad* 214 *vol.* 12 *discussione.*

quinta parte de' mobili, del casino a Sorrento, delle gioje, ed argenti ereditarj. Questo esempio non fu seguito da Filippo. Egli ricorse nel già S. C. nel dì 6 Novembre dello stesso anno: e fu proferito dal Consigliere de *Marco* Commessario il decreto di procedersi alla divisione del retaggio *Caffiero* in quattro parti. Giacinto sen dolse con ragione. Egli rappresentava sul retaggio paterno due parti, mercè la cessione del fratello, e coerede Sacerdote Luigi: Doveva dunque ordinarsi la divisione in cinque parti, e non in quattro.

Fu in questo stato, che i due Fratelli Filippo, e Gaetano *Caffiero* nel dì 9 Marzo dell' anno 1802 stipularono la prima convenzione col Primogenito Giacinto. Leggesi in questa convenzione un patto, che assicura di essere stati fin d' allora i due Fratelli persuasi, che a conto della *Ragione Caffiero*, non già pel solo Giacinto, era corsa la così detta *Amministrazione di Campagna*. Questo patto si è trascritto poco innanzi; Si convenne, *che di ogni somma dopo la liquidazione sarà assegnata ad esso D. Giacinto del credito colla Regia Corte sia in stabili, sia in denaro, sia in qualunque altra maniera, ne debba rimaner cautelata la quarta parte per ciascuno per conto delle Ragioni di esso D. Filippo, e D. Gaetano*. Questa prima parte del patto basterebbe a dimostrare, che Filippo e Gaetano fin da principio aveano consentito di dover correre per conto della *Ragione* la così detta *Amministrazione di Campagna*. La riserba delle rate rispettive sulle liberazioni da farsi dalla Regia Corte debitrice, è la dimostrazione più sicura del dominio, che i due Fratelli riconobbero di appartenere ad essi su quel credito.

Ma la seconda parte del patto scioglie ogni dubbio. Giacinto sul retaggio paterno sosteneva con ragione di rappresentare due rate, una per se, l' altra pel Sacerdote Luigi, di cui era cessionario. Quindi per non pregiudicarsi nel proprio dritto, si soggiunse nel patto: *senzacchè però si accresca ragione alli stessi* (*Filippo, e Gaetano, o diminuisca alcun dritto sul punto commesso alla decisione di essi arbitri, se la quota spettante ad essi Filippo,* e Gae-

e Gaetano debba essere o in ragione della quarta parte, sicome essi ſtessi pretendono, o in ragione della quinta, sicome da esso Giacinto si risponde. Solo un Pirroniſta arrabiato non vedrebbe nella seconda parte del patto, che i due Fratelli Filippo e Gaetano erano tanto convinti del di loro dominio sul credito della Corte, che se ne contraſtavano la quarta parte, mentre il primogenito Giacinto soſteneva di spettarne ad essi la quinta. Se non avessero voluto riconoscere come proprio il credito di Corte, non vi era d'uopo di ſtipulare riserbe per la quarta, o quinta parte.

Con un'altro patto Giacinto volle riserbarsi una precapienza sulla prima liberazione, che si sarebbe ottenuta dalla Regia Corte per compensarsi la quantità, che andava a pagare ai Fratelli: Vi bisognò il consenso de'condomini per queſta giuſta riserba. E pure il credito di Corte forma oggi l'oggetto della disputa. La vedova di Filippo e Gaetano *Caffiero* ſtanno soſtenendo nel Tribunale di prima iſtanza, che Giacinto è di loro debitore delle due rate, non già la Regia Corte. Può darsi una impresa più ingiuſta?

All'iſtromento de' 9 Marzo 1802 fù data da Giacinto la più esatta esecuzione: Furon pagate ai due Fratelli le somme ad essi promesse: Fu nominato suo Arbitro il Principe di *Sirignano*. Ma i secondogeniti, dopo aver nominato arbitro il già consigliere *Giovannelli*, abbandonarono l'arbitramento, e ritornarono alla lite.

Eransi già pubblicati gli ultimi bilanci del decennio. In quello del 1800 che chiuse il conto, era scritta la partita della Regia Corte ne' seguenti termini. *Giacinto Cafiero Amminiſtratore de' foraggi di Regio Conto ducati* 93625. La esazione di queſta partitá dipendeva dalla liquidazione de' conti colla Regia Corte. La *ditta* del bilancio presentava il risultato delle quantità, che la *Ragion' Cafiero* per prezzo di generi venduti all' *Amminiſtrazione di Campagna*, o per denaro somminiſtrato, risultava creditrice della Regia Corte. I secondogeniti Cafiero, ai quali furono partecipati

pati i bilanci, insistendo per la divisione, pretesero sulle prime che Giacinto fusse astretto a pagare ad essi le rate di quel credito. Vi si oppose Giacinto. Il già S. C., che dovea decidere il gravame intorno alla divisione del retaggio Casiero in quattro, o in cinque parti, propose l'amichevole accommodo fra i fratelli.

Ecco un secondo atto solenne, e preciso, col quale i secondogeniti accettarono come proprio il credito colla Regia Corte. Si è detto, che nelle discussioni amichevoli fu firmato un foglio da tutt' i fratelli nel dì 20 Febbraro 1803. Si sono rapportati gli articoli. Risulta da essi, che i secondogeniti convennero di doversi dividere col primogenito la *forza della Ragione* e i *nomi* de' debitori *juxta posita* de' bilanci. Risulta, che i secondogeniti rinunciarono formalmente a tutti gli atti giudiziarj, *abolirono, e cassarono tutte le dimande, proteste, e petizioni*. La petizione più recente era quella diretta contro Giacinto, per conseguire dal medesimo le rate del credito contro la Regia Corte (1). Giacinto dichiarò in un altro foglio, che sebbene dalla *Ragione Casiero* si fossero impiegati nella così detta Amministrazione di Campagna ducati 93625, ciò non ostante il suo credito contro la Regia Corte risultava in altri ducati 170 mila. Questa maggiore quantità nasceva dal prezzo de' generi di propria spettanza, che Giacinto avea immesso nell' *Amministrazione di Campagna*. Volle egli sagrificare questo suo particolar credito al bene della pace; Ne offrì il partaggio tra tutt' i fratelli, si prestò anche in di lor grazia ad altri sagrificj, fra' quali rese comune la convenzione stipulata col Sacerdote Luigi, Giacinto nel foglio si riserbò un compenso per le sue gravi fatiche nell' *Amministrazione di Campagna*. I secondogeniti gustarono i sacrificj, ma vi corrisposero con una detestabile ingratitudine. Col foglio del primogenito alla mano, e con un altro foglio di *rettifica* da essi formato, abbandonando allora il già intrapreso trattato amichevole, dis-

(1) *Fol. 241 dicto vol.*

dissero in una istanza. „ Noi vogliam dividere tutto intero il credito della Regia Corte, siano i ducati 93625, che nascono dai generi della *Comune Ragione*, siano i ducati 170 mila, che si sono da Giacinto dichiarati *a dippiù*, sia qualsisia altra maggiore quantità, che possa risultare dalla liquidazione. Noi non vogliamo accordare a Giacinto veruna ritenzione per la sua opera ". In questa marcabile istanza, dopo aver eglino riassunto il tenore della istanza precedente già annullata, e distrutta col foglio da essi formato (1), conchiudono tra l' altro così: *Che annoverandosi tra gli altri crediti* juxta posita *il credito colla Regia Corte coll' istromento de' 9 Marzo del passato anno fol. 211 a t., che nell' ultimo foglio consegnato da Giacinto si porta in ducati 300 mila si passi copia estratta al Supremo Tribunale della Regia Camera, e presso gli atti della liquidazione, acciò pro mediate sian riconosciuti i comparenti* (2). (2)

Or questo fatto giudiziario dei secondogeniti Filippo e Gaetano *Cafiero* somministra la seconda invincibile dimostrazione, che eglino riconobbero allora il proprio dritto sul credito della Regia Corte. Vollero estendere questo dritto sù la magiore quantità, ma deposero lo strano disegno di tormentare Giacinto direttamente pel credito de' ducati 93625 (3).

Se i secondogeniti Filippo e Gaetano *Cafiero* non fussero stati persuasi, che a conto della *Ragione* era corsa da principio la così detta Amministrazione di Campagna; quando fu pubblicato il bilancio del 1800, quando il primogenito Giacinto si offrì ad accrescerlo della maggior quantità di sua spettanza, che risultava dalla liquidazione del credito contro la Regia Corte, dovean rispondere: " Noi non vogliamo questa maggiore quantità: Noi non vogliamo soggiacere alle vicende della liquidazione, e del-

A 14 la

(1) *Fol.* 241 *vol.* 3.

(2) *Fol.* 248 *in fine ad* 49 *dict. vol.*

(3) *Nella esposizione dei fatti si sono trascritti l' espressioni de' fogli.*

da esazione. Il nostro dritto è limitato a conseguire da te Giacinto, come *Complimentario* ducati 93625. prezzo dei generi della *Ragione* paterna: Adempì di proprio conto al pagamento delle rate, che ci son dovute, ed esigi dalla Regia Corte l'ingente credito qualunque sia, che ti sei proccurato. „

Questo linguaggio sarebbe stato ingiusto, perchè Giacinto avrebbe potuto smentire i fratelli coi fatti proprj nel corso dell' *Amministrazione di Campagna*: avrebbe potuto smentirli coll'Istrumento de' 9 Marzo 1802. Ma siccome fu tenuto un linguaggio opposto, e tutti convennero, che gli effetti prosperi, o infausti dell' *Amministratore di Campagna* doveano riputarsi di conto comune, così dai due fogli, e da' libelli de secondogeniti risulta la seconda dimostrazione, che 'l credito di ducati 93625 contra la Regia Corte è comune.

TAnto è sicuro, che 'l credito di ducati 93625 è di ragione comune, che i due secondogeniti Filippo e Gaetano nel libello istesso presentato, quando abbandonarono i trattati amichevoli, e ritornarono nel già S. C. pel procedimento regolare di giustizia, fra le altre domande chiesero, che si passassero al già Tribunale della Regia Camera, e presso gli atti della liquidazione, le copie estratte dei fogli, donde risultava il credito contro la Regia Corte in ducati 300 mila, *acciò pro medietate siano riconosciuti i comparenti* (1). Or se i secondogeniti avessero creduto, che ad onta dell'istromento de' 9 Marzo 1802, ad onta de' fogli accettati, e presentati da essi nel già S.C., non doveano riconoscere la Regia Corte come loro debitrice, ma Giacinto, non avrebbero avvanzata la domanda di essere riconosciuti per metà creditori del Fisco nelle liquidazioni da farsi. Questo fatto somministra un nuovo argomento esclusivo dell'azione oggi diretta dalla *Vedova* e da Gaetano contra Giacinto pel conseguimento delle due rate dei ducati 93625. Riu-

(1) *Fol.* 248 *a* 249 *vol.* 3.

Riuscì finalmente ai rispettivi Avvocati nel dì 30 Giugno 1803 di profferire un laudo su tutte le vertenze tra i Fratelli *Caffiero*. Con questo laudo accettato coll'istromento de' 7. Novembre 1803 tutto il credito contro la Regia Corte fu dichiarato di comune ragione. Quindi *visti, e viscussi tutti gli altri fogli presentati per parte de' secondogeniti Filippo, e Gaetano, e stante anche il consenso del Primogenito Giacinto di far comune il credito dell' Amministrazione di Campagna, abbiamo dichiarato, che resti aggregato all' introito da diversi descritto nel bilancio del 1800 tanto la partita di ducati 17mila, quanto il dippiù che resterà farsi liquidato nelle discussioni innanzi al Marchese* Vigo (1).

Se non vi fusse l' istromento de' 6. Marzo 1802.; Se i due secondogeniti Filippo, e Gaetano *Caffiero* non fussero concorsi con tanti atti posteriori ad ammettere di propria spettanza il credito contro la Regia Corte, il laudo accettato coll' istromento de' 7. Novembre 1803. basterebbe a rendere cavillosa l' azione, che oggi si promuove contro Giacinto per le rate del credito di ducati 93625. Gli Arbitri ebbero presenti le precedenti istanze dei Fratelli, i fogli, le dichiarazioni, tutti gli atti. Se avessero creduto, che i due secondogeniti *Caffiero* per le due rate dei ducati 93625, doveano dirigersi contro Giacinto, pel dippiù contro la Regia Corte, l' avrebbero espressamente dichiarato nel laudo: Ma poichè furon convinti, che tutti dovean agire per tutto contro la Regia Corte, così giudicarono di attendersi l' esito delle liquidazioni dell' intiero credito contro la Regia Corte.

Questa verità risulta chiara da un' altra definizione degli Arbitri su l' istesso oggetto 14. *E finalmente per la somma di ducati centomila pretesi da D. Giacinto precapirsi per premio della suddetta Amministrazione di Campagna, e per avervi impiegati anche i suoi Capitali, com' egli asserisce tenendosi da noi presente, quanto si è in detti fogli dedotto, è risposto, ed avvalendoci delle facoltà a noi date anche in tran-*

(1) Era questo allora il liquidatore fiscale del conto dell' *Amministrazione di Campagna*.

transigere qualunque dubbia partita, dichiariamo, che anche atteso il consenso, e condiscendenza de' Fratelli, possa D. Giacinto precapire la somma di ducati 30 mila, da dedursi però ratizzatamente in ciascuna liberazione, acciò non resti precapita dal meglio, nè rimanga postergato a' tutti.

Questa definizione dilegua ogni dubbio. Si è detto, che Giacinto avea impiegato i propri Capitali nell' *Amministrazione di Campagna*. Si è detto, che sagrificando il maggior credito contro la Regia Corte al ben della pace, e rendendolo interamente comune tra i Fratelli, volea precapire un premio per le sue cure. Si, dissero gli Arbitri, precapisca questo premio, ma sia limitato a duc. 30 mila. E' marcabile ciò, che segue nella definizione degli Arbitri, DA DEDURSI PERO' RATIZZATAMENTE IN CIASCUNA LIBERAZIONE, ACCIO' NON RESTI PRECAPITA DAL MEGLIO, NE' RIMANGA POSTERGATA A TUTTI. Si vuole una dimostrazione più infallibile, e sicura, che col laudo, e coll' istromento l' intero credito contro la Regia Corte tanto de' ducati 93625 contenuti nel bilancio del 1800, quanto delle altre aggregazioni posteriormente fatte, siasi giudicato, e covenuto di Ragione comune?

Se si vuole questa dimostrazione, si troverà in un' atto del Consigliere *de Marco* Commessario proferito col consenso di tutti prima dell' accettazione del laudo. Prescrisse *de Marco*, che si dividesse tra' quattro fratelli il credito intero, della Regia Corte, sia più de' ducati 170 mila, sia meno. Fu creduto giusto, che non dovesse Giacinto rimanere obbligato coi fratelli ad una quantità sicura, che sarebbe risultata dalle liquidazioni.

Se si vuole un' altra dimostrazione, si ritroverà in un atto del consigliere *Parisi* Commissario successore ordinato nel dì 11. Decembre 1803., ed accettato da tutti i fratelli interessati. Piacque ai secondogeniti di continuare a disputare intorno al modo della divisione. Si adì il Magistrato. Col primo articolo dell' atto fu risoluto, che Giacinto fra i nomi dei debitori descritti nel bilancio del 1800. ne scegliesse tanti, quanti corrispondevano ai due suoi

cre-

crediti dichiarati col laudo, e che dovea precapire prima della divisione. Uno era dei ducati 22500. pagati al Sacerdote Luigi; l'altro dei ducati 17504. 59. sborzati per Filippo (1).

Or se tutti non fossero stati persuasi, che il credito di ducati 93625. dovea conseguirsi dalla Regia Corte: Se si fusse creduto, che Giacinto dovea pagarne la rate ai secondogeniti, non si sarebbe accordata la precapienza delle due enunciate partite sù i nomi dei debitori contenuti nel bilancio del 1800. Si sarebbe sostenuto, che potea Giacinto compensare i ducati 40004. 59 sulla partita dei ducati 93625. Ma i secondogeniti neppur pensarono di promuovere questo assunto, perchè incontrava l'ostacolo di tanti atti stipulati, e giudicati.

Qui conviene manifestare l'errore dei secondogeniti *Caffiero* nel riaccendere il giudizio già estinto per la partita dei ducati 93625. Coll'articolo primo del laudo fu prescritto: *che debba il primogenito consignare le corrispondenti cautele, che costituiscono tutt'i crediti sociali, acciò possa ognuno servirsi di sua ragione per conseguire la rata a lui spettante*. Taluni crediti erano giustificati colle corrispondenti cautele: altri dipendevano dai registri dei libri della *Ragione*. Il credito contro la Regia Corte risultava dalle liquidazioni da farsi. I due secondogeniti *Caffiero*, ai quali si unì anche il terzo Anastasio, che venne in giudizio dopo l'atto degli 11. Dicembre 1803., senza incaricarsi della diversa qualità dei crediti della *Ragion Caffiero*, pretesero astringersi Giacinto ad esibire per tutti i crediti i documenti soddisfacenti.

Fu in questa occasione risvegliata la disputa per la partita de' ducati 93625. I secondogeniti ne pretesero le rate da Giacinto. Questi oppose ad essi le stipulazioni solenni, ed i giudicati: dedusse, che doveasi attendere da tutti la liquidazione fiscale. Dal già Consigliere Commissario con de-

(1) *Fol. 1 a 3 vol. 7.*

decreto de' 2. Settembre 1805. fu riserbata la provvidenza di giustizia sù questo assunto (1).

Questa provvidenza fu data nel di 18. Aprile 1807. per Gaetano, e nel dì 17. Marzo 1808. per la vedova. Il tenore del decreto accettato dai due interessati, e dato a notificare al primogenito Giacinto, somministra l'ultima decisiva dimostrazione, che la partita de' ducati 93625. dovuti dalla Regia Corte si è riconosciuta di ragione commune. Coi due decreti accettati s'impone a Giacinto un dovere di giustificare la verità del debito della Regia Corte: non si obbliga, come non poteasi, Giacinto a pagare le rate di quella partita. Dunque la vedova di Filippo, e Gaetano sono ingiusti, quando pretendono, che Giacinto paghi. Egli è vero, che ne' due decreti si prescrive il pagamento per l'una, il deposito per l'altra: ma quando? quando Giacinto non avesse giustificata la verità del credito contro la Regia Corte. Seguita la giustificazione della verità del credito, Giacinto ave adempito al suo obbligo.

Questa verità fu pienamente conosciuta dal già Presidente del S. C. Ciò che oggi si sta dicendo a nome della vedova e di Gaetano nel Tribunale di prima istanza, per obbligare Giacinto a pagare a di lor prò le due rate dei ducati 93625., si disse nel dì 26. Settembre del 1808. innanzi al già Presidente. Giacinto opponeva alla vedova ed a Gaetano le stipulazioni, le dichiarazioni, i giudicati accettati dal marito dell'una, e dall'altro. Giacinto diceva „. Io devo assicurare la verità del credito contro la Regia Corte: Ho adempito al mio obbligo, esibendo i certificati del Liquidatore Fiscale. „ Quale fu il dettame di quel Magistrato, dopo di aver pienamente intesi i rispettivi Avvocati? *Sacrum Consilium de justitia provideat super documentis exhibitis ex parte D. Hyacinti Caffiero*.

Questo dettame fu rispettato, come doveasi, dalla vedova, e da Gaetano: Questo dettame forma l'ultimo stato inalterabile del giudizio. Qua-

(1) *Fol. 43 vol. 12 discussioni generali*.

Quale è dunque l'incarico del Tribunale di prima istanza? E' quello, che fu affidato al già S. C. Il Tribunale di prima istanza non può, nè deve più sentire i capricciosi raziocinj della vedova e di Gaetano, che pretendono il *mandato esecutivo* contro Giacinto: Deve esaminare il merito dei documenti esibiti: Se da essi ritrae la verità del credito contro la Regia Corte, deve assolvere Giacinto da ogni molestia: Se la verità del credito avesse bisogno di maggior dilucidazione, deve provvedere di giustizia.

Quì dovrebbesi passare ad esporre, e ad analizzare il tenore degli esibiti documenti: Ma poicchè abbiam proposto di confutare gli erronei argomenti della vedova e di Gaetano, conviene prima adempire a questa promessa, ed indi passare all'analisi dei documenti, che asicurano il credito contro la Regia Corte. Così niente rimarrà, che desiderare per la giusta difesa di Giacinto *Caffiero*.

II.

Si confutano gli assunti della Vedova, e di Gaetano Caffiero.

VEramente, dopo di essersi fino alla evidenza dimostrato, che 'l primogenito Giacinto non ave altro obbligo, che di giustificare la verità del credito contro la Regia Corte, non vi sarebbe d'uopo di una precisa, e dettagliata confutazione degli argomenti promossi una volta da Filippo, e Gaetano, e ripetuti dalla Vedova, per ottenere contro Giacinto il *mandato esecutivo* delle due rate del credito contra la Regia Corte di ducati 93625. Bastarebbe una sola risposta: „ Ciò che oggi dite nel Tribunale di prima istanza, diceste innanzi il Commissario *Parisi*. I vostri sofismi non valsero a persuadere quel Magistrato, per condannare Giacinto al pagamento a vostro prò delle due rate del credito contro la Regia Corte: Appena vi riuscì di ottenere, che Giacinto giustificasse la veri-

verità del credito? Voi accettaste il dettame: Dunque non vi è più permesso di ritornare agli argomenti già distrutti dai giudicati.,,

Ma si ripetano nel Tribunale di prima istanza le risposte, che utilmente furon date a Filippo; ed a Gaetano, quando intrapresero di recare a Giacinto la ingiusta molestia pel credito contro la Regia Corte.

La Vedova e Gaetano dividono in quattro assunti gli argomenti contro Giacinto. Poggia il primo su' i libri della Ragione: Poggia il secondo su' i conti dati da Giacinto per l' amministrazione di Campagna: Col terzo ripete la mancanza del consenso degl' Interessati in questa amministrazione. S' impiega il quarto nel confutare i certificati esibiti da Giacinto, per assicurare la verità del credito contro la Regia Corte. Tutti saranno colla possibile brevità discussi, e confutati.

I. Dicea Filippo, e Gaetano, ed oggi ripete la Vedova: Da un libro della Società detto *Salda conto* del 1799., e 1800. ritraesi, che Giacinto siasi servito dei generi della *Ragione* per ducati 163436. 09.: A fronte del *dare* vi sono alcune partite di *avere* situate dall' Istitore: Risulta il debito in ducati 93625. Nel foglio 69. del *Saldo dei conti del* 1799. sotto la rubrica *Giacinto Caffiero Amministratore de' viveri, e foraggi di Real Conto* è descritta una partita di tomola 6569. grani col Capitano *Erasmo Caffiero*. Dal libro de' noleggi al *fol.* 5. ritraesi, che i grani furono discaricati nel Porto di Napoli: Ne furono consegnate tomola 4000. al Padrone Nicola Filippo *Leboff* per conto dell' *Amministrazione dei viveri, e foraggi*: Tomola 2000. al Padron Mariano *Cacace* per conto dell' *assiento di Marina*: Tomola 569. a Raffaele *Maresca per carne conto*. Soggiungesi, ed oh con quanta impudenza, e temerità! Le parole *Amministrazione dei viveri, e foraggi, e assiento di Marina vedonsi falsificate*. Da un' altro libro intitolato *Copia lettere fol.* 181. ritraesi, che li tomoli 2000. furon mandati pel Padron *Cacace* in Livorno, al

Si-

Signor *Bert*, e dalla Ragione *Caffiero* furon tratte pezze 2000. con lettere de' 18. Febraro 1800. (1).

Rispondesi: Questo argomento negli stessi termini fu allegato dal defonto Filippo e da Gaetano *Caffiero* in un libello presentato presso gli atti in Aprile 1804. (2). Si rispose allora da Giacinto ciò, che si ripete oggi: „ Voi supponete, che siensi da me falsificati i libri: Voi mentite: I libri sono stati sempre esposti alle vostre ricerche: non basta allegare la falsità; bisogna dedurla formalmente, bisogna provarla, bisogna ottenere la condanna. Voi nei libri della Ragione trovate discaricati i grani per *l'assiento dei viveri e foraggi*, per *l' assiento di Marina*, per *darne conto*. Questi discarichi sono tutti riferibili alla Regia Corte, al di cui bisogno furono impiegati i grani. Se per li tomoli 2000. mandati col Padron *Cacace* in Livorno furon tratti da me Giacinto 2000. pezzi a *Bert*, questo danaro fu versato nella cassa dell'assiento. Ciò si assicura con due certificati del Cassiere *la Mura* (3). „ Fece riflettere inoltre allora Giacinto, che rappresentava egli due caratteri: Era *istitore* della *Ragione Caffiero*: Era amministratore della Regia Corte. Se i fratelli avessero avvertito, che dopo aver dato credito alla *Ragione* de' generi come *Istitore*, non doveano essi andare indagando le operazioni dell'Amministratore, che si eseguivano tutte per osservanza di decreti Reali, si sarebbero astenuti dal promuovere ingeni dubj sulla esatta condotta di Giacinto. Infatti per confusione di Filippo e di Gaetano, fu giustificato allora, che li tomoli 4000. grano consegnati a *Leboff* furono discaricati in Civitavecchia per uso delle Reali Truppe in Roma: furono ricevuti dall'Assentista *Marsella* (4): Fu giustificato, che i tomoli 569. con-

(1) Si cita il foglio 188. del libro *Copia lettere*.
(2) *Fol.*
(3) *N. 1., e 2. fol.*
(4) *Documenti n. 4.*

consegnati a *Maresca* per *darne conto*, furono consumati pel bisogno delle Reali Truppe in Napoli (1).

II. e III. Si disse da Filippo e da Gaetano nel 1804., ed oggi ripetesi dalla Vedova. Sotto la rubrica *Giacinto Caffiero amministratore de' viveri*, *e foraggi di Real Conto* si rapportano due partite di tomoli 5623., e di tomoli 5000. grani mandati i primi in Palermo pel Capitano Gaetano *Caffiero*; e gli altri in Messina alla consegna di *Cetera* pel Capitan *Caffiero di Mariano*. Dal libro *copia lettere* si desume, che il primo carico con lettera de' 14. Novembre 1799. fu spedito a Mattei in Palermo per conto della Ragion *Caffiero*: Da un altra lettera de' 29. Novembre dello stesso anno ritraesi, che furono introitati da Giacinto ducati 9600. a conto del prezzo (2): Rilevasi anche introitato il maggior prezzo dalla stessa Ragion *Caffiero* (3).

Rispondesi ciò, che si rispose utilmente altra volta. Le quantità ritratte da *Mattei* di Palermo, e da *Cetera* di Messina appena passarono per mano di Giacinto *Caffiero Amministratore di Regio Conto de' viveri*, *e foraggi*: Furono tutte versate nell' *Amministrazione di Campagna*. Da un certificato del Cassiere *la Mura* si rileva, che l'Amministrazione introitò per quei generi ducati 23115. 20 (4).

IV. Posero in dubbio Filippo e Gaetano nel 1804. una partita di salme 189. olj di *soverato*: Oggi si ripete lo stesso dubbio dalla Vedova. Dicesi, che questi olj furon venduti dalla Principessa di Cariati alla Ragion *Caffiero* nel 1798.: soggiungesi, che *la partita degli olj servita per l'Amministrazione* fu quella comprata da Antonio *Cefali* nel dì 19. Settembre 1799.

Ri-

(1) *N.* 5. *litt. A. certificato del Razionale dell' amministrazione*.

(2) Si allega il foglio 134. del libro *copia lettere*.

(3) Si allegano i fogli 133., e 138. del libro *copia lettere*.

(4) *N.* 7 *fol. IV.*

Rispondesi : Non si sa comprendere ciò, che si vuol dedurre da questo dubbio. Una sola partita di salme 189. olj è rapportata nei libri ad esito della *Ragione*. Una sola partita è rapportata negli stessi libri all'introito, perchè venduta alla Regia Corte. Sia stato Cefali colui, che à venduto alla Ragione *Caffiero* le salme 189. olj; sia stato Cariati, la *Ragione Caffiero* non è mai in danno.

V. Dopo i dubj sul libro *saldo conto* del 1799. promossero nel 1804. Filippo e Gaetano i dubbj sul libro *salda conto* del 1800. : Si ripetono dalla Vedova questi dubbj. Dicesi : Nel libro *salda conto* del 1800. sotto la rubrica. *Giacinto Caffiero Amministratore de' viveri, e foraggi di Regio Conto* leggesi una partita di ducati 16831. 23. prezzo di tomoli 6700. grani, e si dice servita per l'*Amministrazione di Campagna*. Dalla lettera de' 15. Marzo 1800. rilevasi, che questi grani furono rimessi a Turlonia di Roma per conto della Ragione *Caffiero* (1).

Ripetesi ora ciò, che si rispose utilmente altra volta : La partita de' grani rimessi a *Turlonia* in Roma è una parte del credito comune contro la Regia Corte ; è compresa nelle liquidazioni del conto. Fin dal 1804. fu giustificato questo fatto col certificato del Razionale Fiscale (2) : oggi è rimasto confirmato coi due certificati, de' quali si parlerà in appresso. Il prezzo de' grani rimessi a *Turlonia* in Roma s'incassò di conto della Regia Corte.

Finalmente si ripete dalla Vedova ciò, che disse altra volta Filippo in unione di Gaetano. Disse, che al foglio 22. del *salda conto del* 1800. leggevasi una partita di ducati 56 mila esatti dall'annona frumentaria di Roma, e spesi per le Truppe comandate dal Generale *Damas*. Si vuole, che questa somma siasi ritratta da' 5. carichi di grani rimessi a *Turlonia*; ma dal libro *copia lettere* credeva Filippo, e Gaetano, come crede oggi la Vedova ritrarsi, che

(1) *Si allega il foglio* 206. *del libro* copia lettere *del* 1800.

(2) *Documenti n. IV. fol.*

che quella somma fu discaricata con varie tratte pagabili al Marchese Taccone, ad Anastasio *Caffiero*, al Colonnello Beomont, a Ferdinando Cafaro, al Duca di Casoli, all' Arciprete Apa, a' Signori de Silva, al Padron Jaccarino, al Padron di Macco, ed altri (1). Quindi si vuol dedurre, che Giacinto *Caffiero*, e non la Regia Corte introitò il denaro.

Veramente avrebbero dovuto arrossire gli Avvocati della Vedova, e di Gaetano nel riproporre le ciance confutate. Quei nomi, che essi citano, sono tutti creditori della Regia Corte, perchè tutti impiegati al Real Servizio. Neppure un obolo del prezzo di quei grani fu introitato da Giacinto *Caffiero*. Tutto intero piombò nella Cassa dell' *Amministrazione di Campagna*. Il Cassiere *Lamura*, il Razionale hanno ingenuamente dichiarato questa verità, allegando finanche le particolari cause de' pagamenti per conto della Regia Corte (1).

Quindi è, che la confutazione della prima classe degli argomenti promossi una volta da Filippo, e da Gaetano, ed oggi ripetuti dalla Vedova, ha sparsa nuova luce sù la dimostrazione fatta per Giacinto, che i ducati 93625. formano un credito della *Ragione Caffiero* contro la Regia Corte.

CIò si conferma dall' analisi del secondo assunto della Vedova, e di Gaetano. Dicesi: I conti dell' *Amministrazione di Campagna* additano, che i generi della *Ragione Caffiero*, dal di cui prezzo risulta la partita dei ducati 93625. non sono stati versati in quella *Amministrazione*. Credesi di esser riuscito a provare questo assunto, mercè un certificato del Prorazionale *Retta* sedicente Conservatore dei conti dell' *Amministratore di Campagna*. Questo Prorazionale per esecuzione di un ordine, che i secondo- geni-

(1) *Si allegano i fogli del libro* copia lettere 144. 172. 182. 199. 204. 236. 246.

(1) *Documenti n. VII. VIII. IX. fol.*

geniti *Caffiero* ottennero dal Marchese *Vivenzio*, ha detto in un certificato, che avendo osservato i conti dell' *Amministrazione di Campagna*, non ha trovato in essi fatta menzione alcuna dei grani, e degli olj venduti dalla *Ragion Caffiero* alla Regia Corte (1).

Il Prorazionale *Retta* fu sedotto un momento dai secondogeniti. Egli non vidde nel *conto dell' Amministrazione di Campagna* tutto ciò, che vi è scritto: non vidde ciò, che vi ha osservato l' onesto Razionale *Caroprese*, e che ave assicurato nei due certificati: Non vidde finalmente ciò, che possono vedere tutti quei, ai quali incumbe di osservare il conto dell' *Amministrazione di Campagna*.

Fu breve la sorpresa tentata dai secondogeniti: Fu momentanea la di loro illusione. Sulle rimostranze di Giacinto *Caffiero* al Governo contro l' attestato del Prorazionale *Retta*, la Regia Corte de' conti si applicò nel dì 27 Luglio 1808 all' accerto del vero: Fu chiamato *Retta* innanzi al Maestro Razionale Commissario Cavalier Negri, ed innanzi al sostituto del Regio Procuratore Cavalier *Onofrj*: Fu convinto, che avea egli oltraggiata la verità per secondare le insane premure de' secondogeniti. Con un' atto cifrato dai due magistrati fiscali, fu circoscritto il primo attestato del Prorazionale *Retta*: restò appurato, che nel conto dell' *Amministrazione di Campagna* vi erano i generi della Ragion *Caffiero* venduti alla Regia Corte: Si rese omaggio alla verità (2). Che pare? Potrà più aversi fiducia alle franche assertive, alle contradizioni, agl' illeciti mezzi, co' quali i secondogeniti *Caffiero* stanno facendo da più anni la guerra al di loro benefattore? Permettasi un' apostrofe a' questi secondogeniti. „ Voi dopo la morte del Padre comune trovaste un patrimonio, che appena avrebbe potuto assicurare a ciascuno dei figli di Francesco *Caffiero* una proprietà di ducati 20 mila, o poco più. Questa verità fu conosciuta dal Sa-

(1) *Fol.* 131. *e* 132. *vol.* 12.
(2) *Fol.*

Sacerdote Luigi, che si contentò di prendersi da Giacinto la sua porzione del retaggio paterno. Voi, mercè le cure, ed i travagli del primogenito, dopo dieci anni di *complimento*, avete realizzati ducati 40 mila per ciascuno: Voi vivendo nella casa comune, ed in unione col primogenito avete goduto un lauto mantenimento, avete speso a capriccio. Voi, oltre le quantità ricevute, e 'l mantenimento, avete un credito contro la Regia Corte, che potrà un giorno realizzarsi: E non siete stanchi di molestare il vostro primogenito, che si è sagrificato pel bene comune? "

LA terza classe dei dubbj si desume, dacchè nella così detta *Amministrazione di Campagna* mancano i consensi della comune madre Marianna *Masca*, e defonto Filippo. Dal testamento del Padre, e dall' istromento di accettazione si desume la necessità dei consensi. Quindi chiamandosi in ajuto il dritto romano (1), e le disposizioni del Codice Napoleone (2), credesi, che la mancanza dei consensi de' mandanti tragga interamente sul mandatario gli effetti dell'abuso, che taluno abbia fatto del mandato. Rispondesi, che quando il dritto non è adattabile al fatto, non giova a colui, che lo allega, non nuoce a colui, contro cui si allega.

Sentansi le sicure, e non equivoche disposizioni del dritto. E' scritto nei libri delle leggi: *Semper qui non prohibet pro se intervenire, mendace videtur. Sed & si quis ratum habuerit, quod gestum est, obstringitur mandati actione* (3).

E' scritto (4): *non tantum verbis ratum haberi posse, sed etiam actu*.

E'

(1) *L. 5. ff. mandati.*
(2) *Articolo 1989. art. 1858.*
(3) *L. 60. ff. de Reg. jur.*
(4) *L. 5. ff. ratam rem.*

E' scritto (1): *Si passus sim aliquem pro me fidejubere, vel alios intervenire, mandati tenero: & nisi pro invito quis intercesserit, aut donandi animo, aut negotium gereus, erit mandati actio*.

E' scritto (2): *Si nesciente domino res ejus hypothecæ data erit, deinde postea dominus ratum habuerit, dicendum est hoc ipsum, quod ratum habet, voluisse eum retro recurrere (ratihabitionem) ad illud tempus, quo convenitur*.

E' scritto nel Codice Napoleone (3). „ L' accettazione del „ mandato può essere tacita, e risultare dall' esecuzione, „ che ne ha data il mandatario.

(4) „ Il mandante è tenuto ad eseguire le obbligazioni con„ tratte dal mandatario, a norma delle facoltà che gli „ sono state accordate. Non è tenuto perciò, che il man„ datario avesse agito oltre tale facoltà, *se non in quanto* „ *egli l' abbia espressamente, o tacitamente ratificato*.

Egli è vero, che nel testamento del Padre comune, e nell' istromento di accettazione fu prescritto, che ne' contratti della Ragion *Caffiero* dovessero concorrervi i consensi della Vedova madre, e di Filippo. Egli è vero, che nella così detta *Amministrazione di Campagna* non si scrissero i consensi dell' una, e dell' altra. Ma chi può negare, che questa impresa fu menata innanzi col consenso di tutti? Chi può negare, che tutti i fratelli *Caffiero* vi presero parte, e v' impiegarono l' opera?

Se si potesse dubitare un momento del consenso de' secondogeniti *Caffiero* nell' intraprendersi l' *Amministrazione di Campagna*, e nel proseguirsi; non può negarsi la ratifica di tutti gl' interessati per quel grave disimpegno. I secondogeniti *Cafiero* non una volta sola, ma più e più volte dichiararono di voler soggiacere agli effetti prosperi, o infausti dell' *Amministrazione* affidata dal Governo a Gia-

(1) *L.* 6. §. 2. *ff. mand. vel contr. l.* 18. *ff. eod.*
(2) *L.* 16. §. 1. *ff. de pign. & hyp.*
(3) *Art.* 1985.
(4) *Art.* 1998.

a Giacinto *Caffiero* nel 1799. Eglino vi consentirono coll' istrumento de' 9. Marzo 1802. Vi consentirono coi fogli scritti innanzi agli Arbitri, e poi presentati nel già S. C. Vi consentirono quando accettarono il *dippiù* dei ducati 93625. ad essi offerto da Giacinto: Vi consentirono quando chiesero, ed ottennero gli ordini al Tribunale Fiscale, per essere intesi nella liquidazione, nelle liberazioni: vi consentirono, quando nel dì 7. Novembre 1804. stipularono l'istrumento, con cui accettarono il laudo profferito dai rispettivi Avvocati arbitri: vi consentirono quando accettarono i due atti dei Consiglieri *de Marco*, e *Parisi*, col primo de' quali si prestarono alla incerta somma del credito a *dippiù* dei ducati 93625., col secondo convennero alla precapienza dei ducati 40. mila sù i bilanci ordinata a favore di Giacinto per soddisfarsi dei crediti particolari: Vi consentirono finalmente, quando ritornando alla lite, avendo ottenuto i decreti contro Giacinto: *doceat de veritate crediti*, accettarono questi decreti, ne fecero notificare il tenore al *convenuto*, ed insisterono per la esecuzione. Con qual coraggio dopo tanti atti solenni si è dalla vedova di *Filippo*, e da Gaetano *Caffiero* conchiuso nel Tribunale di prima istanza, che si spedisse contra Giacinto il *mandato esecutivo* per le due rate del credito contro la Regia Corte?

Qui dovrebbesi confutare l'ultimo assunto della vedova, e di Gaetano *Caffiero*. Credesi, che i due *certificati del Razionale* Corpireso *sieno estranei dalla controversia*, e *nulla pruovano*. Ma pria di rispondere a questo assunto, conviene analizzare i due *certificati*.

III.

Analisi de' due certificati del Razionale Caroprese.

Terminata la così dett' *Amministrazione di Campagna*, Giacinto *Caffiero* cominciò ad insistere per l'acclaramento de' conti; Varie operazioni furono praticate all' uopo. Il Marchese *Vigo* fu il primo incaricato dal Governo alla discussione del conto. Questo magistrato dispose, i mezzi per questa liquidazione; molte, e gravi furono le cure di Giacinto *Caffiero* per sistemare i conti nel modo prescritto dall' incaricato Fiscale. Era scorso qualche anno. Giacinto non vedeva acclarato il credito della Ragione *Caffiero*. Egli cercava tutt' i mezzi per vincere gli ostacoli. Finalmente con sano consiglio si avvisò di avvanzare le sue rimostranze al Governo. Disse, che dopo essersi impegnato nel servizio dello Stato, e dopo aver per lo Stato impiegata una parte delle sostanze paterne in un' epoca di pubblica agitazione, non era giusto di rimanere attrassato nell' acclaramento, e nel conseguimento del suo conto. Il Governo prendendo in seria considerazione le rimostranze di Giacinto *Caffiero*, nel dì 10. Luglio dell' anno 1805. diresse un Real Decreto a Raffaello *de Giorgio*, Fiscale allora dell' abolita Regia Camera. Eccone il tenore.

Dopo la venuta delle Reali Armi in questo Regno seguita ne' principj dell' anno 1799., e finalmente nella metà del mese di Giugno in questa Capitale essendo stato necessario di occorrersi con mezzi imponenti a provvedere di sussistenza li diversi Corpi di Truppa, che doveano agire nelle Provincie confinanti collo Stato Romano, e fuori di esso fu Sovranamente incaricato D. Giacinto Caffiero *con replicate istantanee commissioni eseguirlo. Tutto fu disimpegnato dallo stesso* Caffiero, *e mercè de' ricapiti, che furongli forniti dal Real Erario, e da altri diversi rami, e con altri mezzi nell' esse-*

credette avvalersi, fu questa scabrosa, ed intralciata operazione condotta a termine.

Ebbe, come era dovere, a presentare i conti di tanta Amministrazione, e questi conti esibiti per Real disposizione al Fiscale de' Conti Marchese Vigo, e destinato da costui D. Gaetano d'Auria per la liquidazione, e discussione n'è risultato, che fino ad ora per la di loro mole, e per li dubbj, che in moltissime partite si sono fatti, e per decreti, e gravami che ne sono susseguiti, non si è potuto venire a capo della di loro finalizzazione.

Per sì essenziali riguardi desiderando S. M., che questi conti siano, il più sollecitamente che si possa, menati a fine, e tenendo presente la sua Sovrana risoluzione de' 21. Novembre dell'anno scorso, non che la rappresentanza della Camera del dì 30. del prossimo passato Marzo, ed un memoriale del Caffiero presentatele, si è degnata ordinare quanto siegue.

I. Che compiutasi la liquidazione degli ultimi due conti, che rimane a farsi, acciocchè tutti abbiano la legale liquidazione, alla quale S. M. non intende dispensare, V. S. Ill. assume con special Delegazione il carico di sollecitamente discutere tutt'i conti anzidetti non ancora discussi pienamente dal Marchese Vigo, arbitrando economicamente tutt'i dubbj, che potesse incontrare, prendendo in considerazione, quanto la Camera ha proposto rispetto ad alcune partite, per le quali non abbia egli il Caffiero potuto usare le cautele corrispondenti per la giustifica regolare nella stessa forma camerale, lasciando S. M. alla sua prudenza, e giustizia di adottare per le anzidette partite quel sistema di sommaria verificazione, che sia corrispondente alle circostanze de' tempi corsi, ed alla qualità de' disimpegni eseguiti, ed occorrendo provvidenze superiori in alcuni casi, che da se solo non crede di poter arbitrare lo rappresenti.

II. Per effetto di questa Sovrana risoluzione, discuterà V. S. Ill. nella stessa forma economica, e sommaria tutt'i gravami proposti avverso le decretazioni del Marchese Vigo.

III. Avendo ella per norma esser Real volontà, che siccome per una via non siano gl'interessi fiscali pregiudicati, così

sia

sia dall' altra resa con quella buona fede, che si conviene ad un' impiegato in tanti difficili disimpegni, e per evitare lo sconcio, che finora è corso, (non essendo stato il Marchese Vigo *abilitato a far uso d' economiche facoltà), che dopo tanti anni questi Conti non siano stati per anco finalizzati coll' acclarazione positiva del rispettivo credito, e debito del Fisco, o del* Caffiero *assuma la qualità di arbitro, arbitratore, e di amichevole compositore di dritto, e di fatto, e siccome ove non cada dubbio rispettivamente pronunzj il suo giudizio a favore del fisco, o del* Caffiero, *così in tutte le partite, che legalmente possano dirsi dubbie, passi ad arbitrarle col giusto calcolo de' maggiori o minori gradi di dubbio anzidetto, e qualora in alcuni particolari rincontri credeste di meritar la cosa superiore provvidenza l' umilj alla M. S. col suo parere.*

IV. *Lascia S. M. all' arbitrio di V. S. Ill. di prendere dal Presidente* d' Auria *tutt' i schiarimenti necessarj, e dove in alcuni casi credesse indispensabile l' intervento di persona, che espressamente la ragion fiscale sostenesse, vuole il Re, che tali funzioni si adempiano dal Marchese* Vigo, *che è pienamente inteso in questo affare.*

V. *Vuole inoltre la M. S., ed espressamente raccomanda a V. S. Ill. di usare in prima ogni cura per accertare le somme pagate direttamente dalla Tesoreria, o da altri rami, ed anche per via di cambiali, o in generi somministrati tanto al* Caffiero, *quanto a' suoi sostituti, o suoi dipendenti, e di poi far seguire i carichi, che risulteranno dalla liquidazione degli anzidetti conti alle diverse Amministrazioni, ed Individui, che risultassero obbligati o a dare giustificazione, o ad indennizzarne il Fisco; operazioni essenzialissime, onde dipende l' avere fiscale.*

VI. *E siccome nella dimostranza della Camera erano designati i Razionali* Giudilli, *e* Barone *per la continuazione della liquidazione, e discussione, sarà in arbitrio di V. S. Ill. di avvalersi o de' detti Razionali nominati, o di altri di sua piena fiducia.*

VII.

VII. *Finalmente S. M. fida nel suo zelo, ed è sicura, che farà in modo, che questi Conti siano il più speditamente che la loro complicazione il comporti pienamente finalizzati.*

Lo partecipo di suo Real Nome a V. S. Ill. per l'adempimento, rimettendole al tempo stesso la rimostranza della Camera, ed il memoriale del Caffiero *per farne l'uso conveniente nella esecuzione di questo Sovrano comando. Palazzo 10. Luglio 1805. Luigi de Medici -- Signor D. Raffaello de Giorgio.*

Il nuovo incaricato Fiscale cominciò le sue cure. Egli prescrisse un sistema novello per la liquidazione: ma nel momento, che si attendeva l'effetto di un'opera così interessante, accadde il cambiamento del Governo.

Giacinto *Caffiero* fu sollecito a ricorrere al nuovo Governo: espose la situazione del grave interesse, ch'egli avèa collo Stato: rassegnò il tenore del Real Decreto per lo innanzi trascritto, domandò, che per l'assenza di *Giorgio* si affidasse l'istesso incarico ad un'altro Magistrato, che meritasse la fiducia di questo Governo. Con Real decreto del dì 10. Settembre dell'anno 1806. questo incarico fu affidato al Fiscale *Sanseverino*. Cominciò anche ad agire il Fircale *Sanseverino*: ma per una fatalità, di cui s'ignora la causa, il Real Decreto de' 10. Settembre si disperse. Giacinto fu nella necessità di domandarne un duplicato, e l'ottenne nel dì 4. Agosto. 1807. Eccone il tenore.

Napoli 4. Agosto 1807.

Il Ministro delle Finanze.

Al Signor Avvocato Fiscale Sanseverino.

Essendo stato destinato voi Signor Avvocato fiscale per lettera de' 6. Settembre dell'anno scorso colle stesse facoltà, che aveva l'assente fiscale de Giorgio per finalizzare la discussione de' conti di D. Giacinto Caffiero *risultanti dall'incarico addossatogli nel 1799. di fornire de' mezzi di sussistenza le diverse Truppe Nazionali, e straniere stanzionate dentro, e fuori del regno; ora a nuova supplica del mentovato* Caffiero, *in cui allegando la dispersione della sudetta lettera de' 10. Settembre 1806. ne ha chiesto un duplicato, vengo a rinnovarvi la partecipazione di quanto nella medesima si contiene*

per

per vera intelligenza, ed uso corrispondente. Ho l'onore di salutarvi. ROEDERER.

Nell'atto che si stava procedendo alla liquidazione presso il fiscale *Sanseverino*, fu istallata la Regia Corte de' conti. Quindi, inteso il Procuratore Generale presso la Regia Corte de' conti, nel dì 1. Aprile dell' anno 1808. fu diretto al medesimo il seguente biglietto ministeriale.

Napoli 1. Aprile 1808.

Il Ministro delle Finanze,

Al Signor Procurator Generale presso la Regia Corte de' Conti.

Ho letto il vostro foglio de' 10. Marzo scorso sulla dimanda di D. Giacinto Caffiero, *relativamente all' incarico arbitrale, che trovasi affidato al Fiscale Sanseverino per l'economica discussione de' conti delle sussistenze delle Truppe del 1799 resi dal sudetto* Caffiero. *Ed in vista vi rescrivo, che resta incaricata di tale discussione codesta Regia Corte de' conti per terminarla in tre mesi. Nella prevenzione di tutto ciò, Voi, Signor Procurator Generale, farete le parti convenienti per la esecuzione. Ho l' onore di salutarvi.* ROEDERER.

Dalla Regia Corte de' conti fu destinato per la liquidazione il Razionale *Caroprese*. Ad onta dei perfidi ostacoli dei secondogeniti, il Razionale stà proseguendo il suo incarico.

Intanto Anastasio *Caffiero* il più riscaldato tra i tre secondogeniti stipulò con Giacinto l'istromento: tutti gli oggetti delle dispute insorte per la divisione del paterno retaggio furono convenute. Egli fu persuaso non solo che dovea diriggersi contro la Regia Corte per conseguire la sua rata del credito dei ducati 93625. ma che doveva impiegarvi l'opera propria. Quindi fu contento, che Giacinto si obbligasse alla verità soltanto del credito, non alla esigibilità. La Vedova di Filippo e Gaetano abbenchè per tutti gli altri oggetti di disputa abbiano pure transatto con Giacinto, riserbaronsi le proprie ragioni per le due rate del credito contro la Regia Corte. Queste ragioni furono dedotte: Volevasi obbligato Giacinto a pagare le due rate; Per le solide eccezioni del *convenuto*, Giacinto fu obbligato soltanto a giustificare la verità del credito coi decreti *doceat*.

La

La Vedova di Filippo e Gaetano accettarono questi dettami.

Ecco la necessità, in cui fu Giacinto di esibire i due *certificati* del Razionale Caropreso.

Da uno di essi, che è il più distinto, ritraesi, che da Giacinto *Caffiero* erasi da più tempo presentati i conti per l'*Amministrazione*, ed altre *Commissioni disimpegnate dal* 1799. *al* 1801. Questo *certificato* contiene le varie rubriche degli esiti, e degl'introiti. Fin al dì 15. Settembre, in cui fu dato fuori il *certificato*, erasi discussa una parte dei conti di *Caffiero*. Un' altra rimaneva a discutersi. Il Razionale *Caropreso* conchiude il suo certificato così: *Resta dunque il Signor Giacinto, secondo questa posizione, salve sempre le discussioni, e dilucidazioni, e verifiche da farsi* Creditore *in ducati* 20066. 54.

Quando fu presentato questo *certificato*, i secondogeniti sempre strani ne' loro assunti vi opposero taluni dubbj. Dissero, che il credito *juxta posita* non era un credito sicuro: Soggiunsero, che non vedevano in quel *certificato* rapportati i prezzi dei generi della *Ragion Caffiero* versati nell' *Amministrazione di Campagna*.

Giacinto dileguò i dubbj. Fece riflettere, che 'l *certificato* esibiva le rubriche de' conti discussi, e le rubriche de' conti da liquidarsi. Fece riflettere, che dai conti discussi a favore dell' Amministratore rilevavasi, che le poche partite significate non faceano temere una diminuzione di conseguenza nei conti, che restavano a liquidarsi. Quindi 'l credito *juxta posita* di poco potea rimanere scemato. Finalmente fece riflettere, che quest' oggetto era stato già preveduto, e risoluto colla determinazione de' 9. Settembre 1803. del Consigliere *De Marco*, e coll' istromento de' 7. Novembre.

Rispose Giacinto al secondo dubbio, esibendo un altro *certificato* del Razionale *Caropreso*. Da questo ritraesi, che i grani della *Ragion Caffiero* versati nell' *Amministrazione* ascendano a tomoli 40016. 37. cioè per tomoli 24677. 17. si diede un credito di ducati 75916. 07. e questo credito

non

non diminuì nella discussione, che in ducati 665. 68. quindi risultò liquido in ducati 75250: 39. Per tomoli 15339. da Giacinto *Caffiero* spediti in Civitavecchia sotto il nome di Giacinto *Caffiero*, si diede ad esso un credito contro la Regia Corte di ducati 62356. 66. Si rapporta nel *certificato*, che vi fu un Real Dispaccio de' 25. Maggio 1800., col quale si ordinò alla Tesoreria di pagarsi a Giacinto *Caffiero* questa somma, ma non essendosi effettivamente pagata dal dì del Real Decreto fin oggi, quella partita di credito vedevasi nel conto generale rapportata tra le partite dell' *avere* dell' Amministratore. Tra le stesse partite dell' *avere* è rapportato il prezzo di salme 189. olj spedite ne' Presidj di Toscana, ed ascendenti a ducati 5997. 19. Finalmente tra le stesse partite dell' *avere* è rapportata quella di ducati 36000. pagati da *Caffiero* in effettivo *a Carlo Marsella in Roma per conto delle spese della Colonna Militare del Generale Damas*.

Questo secondo *certificato* distruggendo tutt'i dubbj dei secondogeniti, meritò, che 'l già Presidente del S. C., dopo di avere intese lungamente le Parti, col suo dettame de' 26. Settembre 1808. rese inefficaci i due decreti del già Consigliere Commissario, coi quali s' imponeva a Giacinto l' obbligo di giustificare il credito contro la Regia Corte: Prescrisse, che il S. C. provvedesse di giustizia su i *certificati* esibiti.

Ora è tempo di confutare i dubbj, che continuansi a fare a nome della *Vedova* e di Gaetano su i *certificati*.

I. Dicesi: I due certificati di *Caropresè* non sono un titolo, per ottenere un *mandato esecutivo* contro la Regia Corte.

Rispondesi, che le stipulazioni, ed i giudicati non obbligano Giacinto ad esibire alla *Vedova* e a Gaetano *Caffiero* un titolo per potersi da essi ottenere il *mandato esecutivo* contro la Regia Corte. Rammentisi tra gli altri fatti la determinazione del Consigliere *Demarco* dei 7. Settembre 1803. accettata coll' Istromento dei 7. Novembre. I fratelli contentaronsi di prestarsi alle liquidazioni colla Regia Corte, ed agli effetti di esse.

II.

II. Dicesi: Dal primo *certificato* di *Caroprese* ritraesi, che Giacinto ha introitato un milione, e più centinaja di ducati dalla Regia Corte nei tre anni dall' Amministrazione. Non è presumibile, che non si sia soddisfatto del prezzo dei generi della Ragione versati nell' *Amministrazione*.

Rispondasi. La presunzione cede al fatto: Sarà vero, che nei tre anni della gravissima, e complicata impresa, Giacinto introitò dalla Regia Corte ingenti quantità; ma del pari è vero, che queste quantità s' impiegavano per l' istessa Regia Corte a norma delle Reali disposizioni. Il conto presentato, ed in parte discusso assicura il credito per tomoli 40 mila grani, per salme 189. olj, per ducati 36 mila in effettivo. Il Razionale fiscale non avrebbe assicurata ne' suoi *certificati* la verità del credito pe' rapportati oggetti, se avesse rilevato dalle liquidazioni, che l' introito superava, o uguagliava l' esito.

III. Giacinto non ha curato per otto anni la discussione del conto colla Regia Corte. Come potranno la *Vedova*, e Gaetano ottenere contro questa gli ordini del pagamento?

Rispondesi. Il Tribunale di prima istanza può chiamare, se vuole, i volumi delle liquidazioni, che oggi trovansi nella Regia Corte de' Conti. Rileverà dai medesimi le cure continue, che Giacinto si ha prese per liquidare il credito contra la Regia Corte: Ma rileverà un fatto, che non potrà osservare senza fremito. Rileverà, che i secondogeniti, in vece di concorrere ad agevolare le liquidazioni, per un desio strano di contendere vi hanno posto da tempo in tempo degli argini. Giacinto ha sofferto non solamente le difficoltà, che accompagnano la discussione di un grave, ed intralciato conto colla Regia Corte, ma gli ostacoli obbrobriosi, ed indegni de' suoi fratelli interessati. Folli! Forsi in questo momenro il credito si presentarebbe scevro da ogni dubbio, e tutti potrebbero sperare di esserne soddisfatti. Devesi alla diligenza di Giacinto di esser ricorso al nuovo Governo a tempo da salvare il pregiudizio, che i creditori della passata Re-

gia

gia Corte soffrirono col Real Decreto de' 14. Aprile dell' anno 1807. (1).

IV. Risulti un credito di Giacinto contro la Regia Corte: quando non si dimostra, che questo credito nasce dai generi della ragione, non osta ai secondogeniti.

Rispondesi: Vi vuol coraggio dopo tutt' i fatti esposti, e commentati, a negare le verità conosciute. I secondogeniti quando si prestarono con tanti atti a dividere il credito della *Ragion Caffiero* contro la Regia Corte; furon convinti, che questo credito nasceva dalle proprietà della *Ragione* versate nell' *Amministrazione di Campagna*. Non vi era altra ragione, per entrare i secondogeniti *Caffiero* a parte del credito contra la Regia Corte. Che si vuole al presente da Giacinto? Il secondo *certificato* assicura quelle precisioni, delle quali i secondogeniti vanno in cerca, abbenchè inutilmente. I vani raziocinj a nome di essi formati su i libri della *Ragione* sono stati per lo innanzi confutati, e distrutti. Se riflettesi, che Giacinto come *Istitore* della *Ragion Caffiero* versò nell' *Amministrazione* i generi, ed indi ne dispose come

(1) Art. 1. *I creditori dell' antica Corte per motivo di varj servigj, d' imprestiti, somministrazioni, vendite, attrassi di soldi e di pensioni, lavori, ed opere fatte per essa, non saranno ammessi alla liquidazione ordinata dalla legge dei 24. Agosto 1806.*

Art. 2. *Ci riserbiamo di pronunziare sui crediti di questo genere dopo la liquidazione di quelli che sono stati contratti dopo il dì 15 Febraro 1806, e che sono stati ammessi alla liquidazione in virtù di nostre leggi, o decreti particolari.* La dismessa *Ragione di Francesca Caffiero* gode il favore dell' eccezione, perchè Giacinto *Caffiero* fin dal dì 10 Settembre dell' anno 1806 era ricorso al Governo per la liquidazione, ed avea ottenuto gli ordini diretti al Fiscale Sanseverino. Di qui è, che la liquidazione del conto della *Ragione Caffiero* trovasi con reiterati Reali decreti rimessa alla Regia Corte de' Conti.

come *Amministratore* di Real conto a norma degli ordini, che ne riceveva dalla Regia Corte, tutti gli equivoci resteranno sciolti.

V. Si oppone a Giacinto un fatto, che si assume seguito dopo terminata l'*Amministrazione di Campagna*, e presso a terminare. Dicesi: Era creditore Giacinto della Regia Corte in duc. 62356. 66 pel prezzo de' tomoli 15339 grani rimessi in tre carichi per l'annona di Roma. Giacinto nella offerta, che fece nel 1800 pel nuovo partito de' *Viveri* chiese dalla Regia Corte il pagamento di questa somma. Il Fiscale *Vigo* postillando la offerta, vi concorse. Col patto 30. dell'istromento del partito stipulato in Ottobre del 1800 si dichiarò soddisfatto Giacinto *Caffiero* di quella partita. Dunque non può fare una parte del credito dei ducati 93625.

Rispondesi: E' vera la richiesta, che Giacinto fece nella offerta del nuovo partito. E' vera la postilla del Fiscale *Vigo*. E' anche vero, che nell'istromento del nuovo partito s'interloquì su di quest'oggetto: Ma del pari è vero, che Giacinto non ha mai ricevuto dalla Regia Corte un obolo solo a conto di quella partita di credito. Il pagamento fu rimesso in seguito delle liquidazioni del conto della passata *Amministrazione*, che si doveva apprestare, ed indi discutersi. L'istromento de' 9. Ottobre 1800. non fu stipulato con Giacinto *Caffiero*, che allora trovavasi in Roma pel Real servizio. Fu stipulato con Giuseppe *Columbo* cui s'intestò il nuovo *Partito*; col patto 30 piacque al Marchese *Vigo* Delegato dichiarare a nome del Fisco, che de' ducati 62 mila, prezzo de' grani consumati per l'annona di Roma si sarebbe tenuto conto *tra la maggior somma al medesimo pagata per li diversi rami addossatigli* DA DOVERSENE AVER RAGIONE NEL CONTO CHE SI DOVEA TRA LA REGIA CORTE CON ESSO SIG. GIACINTO LIQUIDARE (1). Infatti se Giacinto fusse stato soddisfatto dei ducati 62356. 66, prezzo dei grani serviti per l'Annona di Roma, prima dell'istrumento del nuovo partito stipulato in Ottobre 1800, non si vedrebbe tra i con-

(1) *Fol. 97. att. dell' expedit.*

i conti, che si stanno liquidando, il credito, che risulta da' tomoli 15 mila di grano serviti per l'annona di Roma. Il Razionale *Caroprese* non avrebbe in uno de' suoi *certificati* assicurato, che rimane tuttora a conseguirsi dalla dismessa *Ragione di Francesco Caffiero* il credito, che deriva da' grani somministrati all'Annona di Roma.

Vi è pure un altro sosisma della Vedova, e di Gaetano, al quale conviene rispondere. Dicesi: La partita de' duc. 62356 66 fu dedotta dai secondogeniti nel giudizio come un debito particolare del primogenito, indipendente dalla partita dei ducati 93625. Coll' albarano firmato nel 1807, e cogl' istromenti fu assoluto Giacinto dell' azione dei secondogeniti per quella partita, che restò compresa nella transazione pei ducati 40. mila assegnati da Giacinto a ciascuno dei secondogeniti. Dunque non può la partita istessa ripetersi nella disputa, che rimane a decidersi tra 'l primogenito Giacinto, ed i due secondogeniti per l' altra partita dei ducati 93625.

Rispondesi al sofisma. Fra i strani assunti promossi a nome dei secondogeniti contro al primogenito nel lungo corso del giudizio agitato nel già S. C. per la divisione dell' asse paterno, vi fu quello, con cui si pretese, come un' oggetto separato dal credito contro la Regia Corte la partita di ducati 62356 66 pel prezzo de' grani consumati nell' Annona di Roma. Giacinto si oppose a questo assunto, e ne dimostrò la manifesta irragionevolezza: Dicea: „ Se questa partita forma una parte del credito commune contra la Regia Corte; come potete pretenderla da me con un titolo separato "? I secondogeniti istessi finalmente ne convennero. Dunque nell' albarano, e negl' istromenti, abbandonarono la impresa, dichiarando, che non intendevano più oltre molestare Giacinto per l' azione diretta a consegnire un credito di duc. 62356 66 separato dal credito contro la Regia Corte. Mercè questa convenzione, mentre Giacinto è rimasto assoluto dalla ingiusta molestia, la partita di ducati 62356 66 è lasciata compresa nel conto, che si stà liquidando colla Re-

gia

gia Corte. E' disgrazia rispondere ai sofismi: Difendendo Giacinto Caffiero, siamo stati sovente esposti a questa disgrazia.

In fatti un' altro sofisma si promuove per le salme 189 olj spediti ne' Reali Presidj di Toscana, e pe' ducati 36 mila pagati in *effettivo* a Carlo *Marsella*. Dicesi: Il Razionale *Caropreso* fa menzione di queste due partite in uno de' due suoi *certificati*: Ma' i libri della *Ragione* assicurano, che gli olj furon comprati dalla Principessa di *Cariati* nell' anno 1798, mentre quei di *Soverato* descritti nel *certificato* furon comprati da *Cefalì* di Cortale nel 1799. Riguardo ai ducati 36 mila pagati a *Marsella* per conto della Regia Corte, dicesi, che furon ritratti dal prezzo dei grani serviti per l' Annona di Roma.

Si è risposto poco innanzi all' inconcepibile dubbio sulla descrizione delle salme 189 olj. La *Ragione Caffiero* un solo esito ha sofferto nei libri per l' acquisto delle salme 189 olj. Quindi un solo introito se le dà nel conto colla Regia Corte: La diversità dei nomi *Cariati*, o *Cefalì* non altera la sostanza delle cosa. Per la partita dei ducati 36 mila pagati a *Marsella* in Roma non lice ai secondogeniti di opporsi, quando la Regia Corte ne ammette un credito a favore della *Ragion Caffiero* indipendente, e separato dal credito pel prezzo de' grani consumati per l' annona di Roma. Il Razionale *Caropreso* distingue una partita dall' altra: per amendue attesta di essere creditrice la *Ragione Caffiero*. Or che siamo al termine delle nostre cure, conviene ripetere ciò, che si è per lo innanzi avvertito. Giacinto già *istitore* della *Ragion Caffiero*, assumendo nel 1799 gl' incarichi fiscali, n' eseguì il disimpegno con un nuovo carattere. Non sono da confondersi le attribuzioni dell' *istitore* e dell' *Amministratore* della Regia Corte. Dopo che tutti gl' interessati nella *Ragion Caffiero* hanno convenuto di partecipare dell' intiero risultato dell' *Amministrazione di Campagna*, nè per le stipulazioni e pe' giudicati possono esentarsene, Giacinto *istitore* non ave altro obbligo che di rendere vero il credito della *Ragione* contra

la